

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	143

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 76 Realacci, C. 1286 Gozi, C. 3993 Amato, C. 4020 Gigli e C. 4145 di iniziativa popolare*) 3

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 luglio 2017.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 76 Realacci, C. 1286 Gozi, C. 3993 Amato, C. 4020 Gigli e C. 4145 di iniziativa popolare).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto convenuto dalle Commissioni riunite II e XII, sono state riassegnate in sede referente alle medesime Commissioni, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, le proposte di legge C. 76 Realacci, C. 1286

Gozi, C. 3993 Amato e C. 4020 Gigli, recanti disposizioni in materia di utilizzo della *cannabis* e dei suoi derivati per fini terapeutici, originariamente assegnate in sede referente alla sola XII Commissione. Vertendo tali proposte di legge sulla disciplina della coltivazione, detenzione e cessione della *cannabis* a fini terapeutici, che costituisce uno dei temi trattati dalle proposte di legge già in corso d'esame presso le predette Commissioni, ne dispone l'abbinamento.

Avverte altresì che alle proposte di legge già all'esame delle Commissioni II e XII è abbinata la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4145, recante « Norme per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della *cannabis* e suoi derivati », assegnata alle stesse Commissioni nella giornata di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino

e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'audizione informale si è svolta dalle 12 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.	
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	6
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	8

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 luglio 2017. – Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione.

COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.

COM (2017) 251 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame congiunto dei documenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 giugno scorso le Commissioni hanno acquisito la posizione del Governo sui documenti in esame e che, nella successiva seduta del 5 luglio, i relatori hanno preannunciato l'intenzione di presentare quanto prima una loro proposta di documento finale. Il testo della proposta è stato, quindi, anticipato informalmente ai componenti delle Commissioni nel corso della scorsa settimana.

Chiede, pertanto, ai relatori se intendano illustrare brevemente la loro proposta di documento finale (*vedo allegato*).

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Mariano, relatrice per la XII Commissione, rinvia al testo del documento proposto, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in esso contenute. Si tratta di considerazioni che non

riguardano puntualmente il testo degli atti all'esame, ma, piuttosto, i principi che sono alla loro base. Evidenzia, infatti, che la proposta di documento finale intende, in primo luogo, sottolineare l'importanza del Pilastro sociale nella costruzione di un'Europa più attenta ai profili sociali, correggendo alcune delle gravi iniquità accentuatesi negli ultimi anni. In tale ottica, a parere dei relatori, è necessario che il Pilastro assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica attraverso l'inserimento dei parametri e degli indicatori in esso contenuti nelle procedure del Semestre europeo. Al fine di riempire di contenuto gli intendimenti enunciati nella

Comunicazione è, quindi, necessario prevedere risorse finanziarie adeguate, sia creando spazi dedicati a tale finalità all'interno del bilancio europeo sia consentendo agli Stati membri di poter incrementare le proprie spese nell'ambito delle politiche oggetto del Pilastro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il documento finale proposto dai relatori.

Le Commissioni approvano il documento finale proposto dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. (COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final).

Proposta di proclamazione inter-istituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. (COM (2017) 251 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa all'istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final) e la proposta di proclamazione inter-istituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final);

premesso che:

l'impatto della globalizzazione, della rivoluzione digitale, del mutamento dell'organizzazione del lavoro e degli andamenti demografici, con particolare riferimento all'aumento della speranza di vita, all'invecchiamento della popolazione e all'incremento dei flussi migratori, hanno modificato significativamente gli scenari sociali;

la crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra e l'aumento della concorrenza delle cosiddette economie emergenti hanno innescato dinamiche recessive dalle quali molti Paesi europei, specie dell'area dell'euro, faticano ad uscire;

tali processi hanno aggravato i divari tra i diversi Stati membri, accen-

tuando allo stesso tempo le diseguaglianze all'interno di ciascuno di essi e ampliando l'area della precarietà e del disagio sociale;

particolarmente allarmante è l'andamento dei dati relativi alla quota di popolazione a rischio povertà. Si stima, infatti, che quasi un quarto della popolazione dell'Unione europea sia a rischio di povertà o di esclusione sociale, nonostante gli obiettivi prospettati al riguardo dalla Strategia Europa 2020;

per fronteggiare efficacemente le difficoltà e i disagi sociali che tanta parte dei cittadini europei stanno affrontando è in primo luogo necessario recuperare tassi di crescita più consistenti e creare le condizioni per un'occupazione di qualità e tendenzialmente stabile, in particolare investendo nel capitale umano attraverso la formazione e l'educazione, in modo da consentire alle persone di sviluppare appieno il loro potenziale;

circa la parità di genere, nonostante i progressi realizzati, persistono significativi divari con riferimento alle retribuzioni e al tasso di occupazione della popolazione femminile;

l'iniziativa della Commissione europea si compone di una comunicazione e di una proposta di proclamazione inter-istituzionale: quest'ultima dovrebbe costituire un atto solenne diretto a valorizzare,

attraverso l'impegno condiviso delle varie istituzioni europee, la natura strategica del Pilastro europeo dei diritti sociali (di seguito « Pilastro »), sul modello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

con l'iniziativa in oggetto, la Commissione europea stabilisce un quadro orientativo di riferimento per l'azione futura degli Stati membri partecipanti, ai quali è demandata in via prioritaria l'attuazione del Pilastro, che si basa, in particolare, su venti principi e diritti fondamentali suddivisi in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione;

la Commissione europea afferma che per l'attuazione del Pilastro si potranno utilizzare il Fondo sociale europeo, così come i programmi operativi 2014-2020 nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento e di altri programmi finanziari (l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, Erasmus plus, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti); il Pilastro costituirà, inoltre, un riferimento per la programmazione finanziaria dell'Unione europea successiva al 2020;

il Pilastro è concepito principalmente per gli Stati dell'eurozona, ma è applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che desiderino aderirvi;

merita apprezzamento la scelta di accompagnare il Pilastro con un quadro di valutazione di indicatori chiave per vagliare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri partecipanti, attraverso un documento di *benchmarking*, il cosiddetto Social scoreboard, che sarà, inoltre, strettamente collegato al Semestre europeo e confluirà nel Rapporto congiunto sull'occupazione (JER), pubblicato insieme all'Analisi annuale per la crescita (AGS);

richiamato il documento finale (Doc. XVIII, n. 55), approvato il 21 dicembre 2016, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione al Par-

lamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali » (COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la costruzione di un'Europa più attenta ai profili sociali, correggendo alcune delle gravi iniquità accentuatesi negli ultimi anni, rappresenta una priorità fondamentale, anche per rafforzare la legittimazione del processo di integrazione europea e fronteggiare il crescente euroscetticismo; a tal fine, il Pilastro non deve ridursi a una mera elencazione di enunciazioni di principio prive di conseguenze di carattere giuridico e di misure da assumere in futuro, sia da parte degli Stati membri che delle Istituzioni europee, a seconda delle rispettive competenze;

b) è necessario che il Pilastro assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica. In particolare, i parametri e gli indicatori sociali in materia di riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero di miglioramento delle competenze e di sviluppo della formazione e dell'istruzione, dovrebbero acquisire, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica, avvalendosi a tal fine del quadro di valutazione che accompagna il Pilastro, volto a monitorare i progressi compiuti;

c) occorre anche introdurre un obbligo di procedere a valutazioni di impatto sociale per i pacchetti di riforme proposti dai programmi nazionali di riforma (PNR), per le raccomandazioni specifiche per Paese (RSP) e per le iniziative più rilevanti adottate dall'Unione europea suscettibili di produrre conseguenze sul piano economico-sociale;

d) occorre valutare, in questo contesto, l'opportunità di introdurre un meccanismo redistributivo da utilizzare in caso di *shock* asimmetrici, che contempli le conseguenze sociali delle attuali politiche economiche ed eviti che le ripercussioni siano interamente a carico dei singoli Stati membri, verificando in tale ambito la proposta italiana di costituzione di un « Sussidio europeo di disoccupazione » (*European Unemployment Benefit Scheme*), volto a sostenere la tenuta sociale nei Paesi colpiti da gravi crisi economiche, al fine di limitarne gli effetti, ovvero la proposta di un fondo di adeguamento avanzata da alcuni Stati;

e) occorre applicare un regime favorevole agli investimenti sociali nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita e della valutazione dei disavanzi pubblici individuando ambiti e obiettivi di investimento in cui far valere una vera e propria *golden rule* circa gli obiettivi sociali qualificanti il Pilastro, tra i quali il contrasto della povertà e la disoccupazione di lungo periodo, la formazione, l'occupabilità giovanile e femminile;

f) si rende necessario integrare il Pilastro con obiettivi più stringenti e qua-

lificanti circa l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e, più in generale, dei migranti, assicurando un approccio europeo comune e politiche coerenti a livello nazionale, superando l'attuale carenza di risorse finanziarie e di solidarietà tra gli Stati membri;

g) per quanto riguarda i fondi e i programmi finanziari indicati dalla Commissione europea nella proposta di Pilastro, occorre valutare se essi siano adeguati agli ambiziosi obiettivi del Pilastro stesso, insieme alle risorse che eventualmente saranno stanziare dagli Stati membri, cui compete in larga parte provvedere in tal senso. Un'autonoma, distinta e adeguata capacità di finanziamento del Pilastro da parte dell'Unione europea è, infatti, cruciale, considerando che le disponibilità dei diversi Stati membri non sono omogenee e che proprio i Paesi che presentano più marcate difficoltà a garantire non solo gli *standard* corrispondenti alle migliori pratiche, ma anche valori prossimi a quelli medi dell'Unione europea, dispongono di minori risorse e di spazi di manovra ridotti sul piano finanziario a causa degli stringenti vincoli di bilancio che li riguardano; occorre valutare, in sostanza, se, in assenza di queste precondizioni relative allo stanziamento di risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea e alla definizione di spazi finanziari per i bilanci dei singoli Stati, non si corra il rischio di andare nella direzione di un'accentuazione dei divari tra i diversi Paesi, piuttosto che di una tendenziale e progressiva armonizzazione delle condizioni registrate a livello nazionale.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Camera dei rappresentanti del Giappone	11
COMITATO DEI NOVE:	
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso	11
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento della Relatrice e relativi subemendamenti</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A Fiano (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
AVVERTENZA	18

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 18 luglio 2017.

Incontro con una delegazione della Camera dei rappresentanti del Giappone.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.05 alle 13.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 luglio 2017.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.20.

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.50 (*vedi allegato 1*) al testo base C. 3951 D'Ottavio: il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice è scaduto alle ore 12 di giovedì 12 luglio. Comunica che sono stati presentati 3 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, evidenzia che l'emendamento 1.50 che ha presentato è volto a precisare che il testo del « Canto degli Italiani », titolo originario dell'Inno di Mameli e lo spartito musicale originale costituiscono l'inno nazionale della Repubblica. A tal proposito, ritiene che non sia necessario allegare il testo dell'inno alla proposta di legge in quanto già richiamato in diverse fonti normative tra le quali, ad esempio l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2012, n. 222, recante norme sull'acquisizione di conoscenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole, e il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006 « Disposizioni generali in materia di cerimo-

niale e di precedenza tra le cariche pubbliche ».

Richiama, tuttavia, l'attenzione dei colleghi deputati sul testo integrale che è in distribuzione. Segnala che, per prassi consolidata e secondo le indicazioni del cerimoniale diplomatico della Repubblica, negli eventi ufficiali vengono eseguite solo le prime due strofe di otto versi. Il secondo comma dell'emendamento è dunque finalizzato ad attribuire al Governo la definizione delle modalità di esecuzione dell'inno nelle cerimonie ufficiali.

Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.50, esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative, invitando, infine, al ritiro dell'emendamento Sisto 1.3, che giudica sostanzialmente assorbito dal proprio emendamento 1.50.

Auspica, in conclusione, il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei necessari requisiti.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) osserva che probabilmente non è un caso se il cosiddetto Inno di Mameli è rimasto per oltre settanta anni l'inno « provvisorio » della Repubblica Italiana. In Italia non vi è infatti nulla di più stabile del precariato, come dimostrano le mille sanatorie dell'università o le accise sulla benzina. Sottolinea quindi che l'Inno cosiddetto di Mameli è rimasto nella sua precarietà stabile, come un soprammobile ingombrante, dal lontano 12 ottobre 1946, quando l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi ne autorizzò l'uso per il giuramento delle reclute nella giornata delle Forze Armate del 4 novembre 1946. Evidenzia come fosse talmente provvisorio che allo stesso De Gasperi, quando si recò per la prima volta negli Stati Uniti per sollecitare gli aiuti americani, essendo stata abolita la Marcia Reale, fu suonato 'O sole mio, il canto italiano più conosciuto e amato nel

mondo, come già accaduto nel 1920, con la Marcia Reale ancora in vigore, durante la premiazione del marciatore Ugo Frigerio alle Olimpiadi di Anversa, alla presenza di re Alberto del Belgio, perché la banda che doveva eseguire l'inno italiano pare avesse perso lo spartito della Marcia Reale. Sottolinea che se oggi in questa sede fosse proposto *'O sole mio*, questo susciterebbe il suo entusiasmo, mentre quella che definisce una « marcetta, » con una definizione che, come spiegherà a breve, non è sua, proprio non riesce a sentirla propria e tantomeno a cantarla. Rileva come del resto in Italia quasi nessuno conosceva le parole dell'Inno cosiddetto di Mameli, finché l'allora Presidente della Repubblica Ciampi non pensò bene di riesumarlo, scandalizzato dal fatto che non lo conoscessero neanche i calciatori della nazionale, rimasti a bocca chiusa durante i mondiali del 1998. In quell'occasione il Presidente Carlo Azeglio Ciampi espresse il proprio rammarico, seppur dando ai calciatori le attenuanti per la difficoltà del testo, aggiungendo, testualmente: « *Il nostro Inno, sì, è una marcetta, ma ormai quando sento le prime note e quelle prime parole, Fratelli d'Italia, il mio spirito nazionale si alza automaticamente in piedi pronto a cantare con la mano sul cuore* ». Per Ciampi diventò un dovere morale, fino a far stampare il testo per diffonderlo nelle scuole. Per lui, invece, rimane un Inno in cui fa fatica a immedesimarmi per il disagio che gli provoca e che cercherà di spiegare.

Osserva che si tratta anzitutto di ragioni di carattere estetico e in secondo luogo di carattere storico. Per quanto riguarda l'estetica, ritiene che un inno nazionale dovrebbe caratterizzarsi per la solennità della musica e per l'elevato spessore poetico delle parole. Ricorda infatti che nell'Italia pre-unitaria alcuni degli inni in vigore sono stati composti da musicisti eccelsi, come Franz Joseph Haydn; Giovanni Paisiello e Charles Gounod. Non è rilevante, tuttavia, che il musicista sia necessariamente famoso, ma l'Inno dovrebbe sempre evocare una grande suggestione ed essere dotato di

maestrosità. È il caso, ad esempio dell'Inno sardo, composto da Mariano Garau, così bello da essere sopravvissuto alla fine del Regno di Sardegna e della stessa Casa Savoia e talmente maestoso da essere suonato ancora al Quirinale il 28 aprile 1992, nel momento in cui il Presidente della Repubblica dimissionario Francesco Cossiga lasciava il Palazzo. Nulla di tutto ciò può dirsi per l'Inno di Mameli: se musicalmente la sua poco ispirata musicetta potrebbe essere a fatica ancora assorbita dall'orecchio, le parole, frutto della retorica patriottarda risorgimentale, sono invece indigeribili, oltre che prive di qualunque significato linguistico per il comune cittadino dei nostri giorni. Al proposito, ritiene opportuno ripercorrere le parole dell'Inno, per dimostrare che non vi è un solo verso che possa trasmettere un'aggregante emozione nazionale, ottenendo, anzi, l'effetto contrario. Sottolinea infatti che sono pochissimi a sapere chi sia Scipio e cosa abbia a che fare con l'Italia il suo elmo. Osserva, inoltre, come alla domanda retorica « Dov'è la Vittoria? », qualcuno, soprattutto nell'Italia del nord, dove davanti ai nomi di persona si usa mettere l'articolo, potrebbe essere tentato di rispondere che è uscita senza lasciar detto nulla. Sul fatto che poi la vittoria sia stata schiava di Roma, almeno a partire dal 1848 non risulta e comunque il richiamo non è inclusivo, ma semmai respingente. Andando avanti, rileva che cosa sia la coorte rappresenta un mistero per i più e quanto al « Siam pronti alla morte », ricorda ancora gli scongiuri di un ex Presidente del Consiglio. Ritiene la seconda strofa più leggibile, ma bisognosa di un sostegno psicologico, per quanto segnata dalla depressione. Sottolinea che è forse per questo che, da quando l'Inno è per così dire tornato di moda, si ripete sempre la prima strofa al posto della seconda, perché con quelle parole sarebbe più facile deprimersi che entusiasmarsi. Osserva come la terza strofa è segnata dalla confusione teologica. A suo avviso la quarta strofa, che assembla richiami storici di epoche diverse, con Ferruccio, i Vespri e Balilla, deve essere stata quella

più amata da Mussolini che alla gioventù fascista raccomandava di tenere insieme per santi Mameli e Balilla. Evidenzia come la quinta e ultima strofa sia forse la peggiore, con il suo poco credibile insieme di giunchi, spade, penne, sangue e cuori bruciati, che fa pensare come probabilmente la vena poetica del giovane Goffredo Mameli si fosse ormai esaurita. Le considerazioni finora svolte riguardano il profilo del gusto.

Osserva che l'inno cosiddetto di Mameli, però, non pone solo problemi di ordine estetico, ma solleva anche dubbi di tipo storico, ad iniziare dal nome a cui fa riferimento il titolo originario della proposta di legge: «Riconoscimento dell'inno di Mameli "Fratelli d'Italia" quale inno ufficiale della Repubblica». Riconosce che su questo è intervenuto correttamente l'emendamento della relatrice, in quanto, appunto, in realtà l'inno non si intitola «Fratelli d'Italia», ma «Canto degli Italiani»: inoltre non è appropriato definirlo di Mameli, ma andrebbe semmai definito l'Inno di Michele Novaro, cioè con il nome dell'autore della musica e non dell'autore delle parole, come è consuetudine, se non regola. Evidenzia che dire l'Inno di Mameli, infatti, è come dire non l'Aida di Verdi, ma l'Aida di Ghislanzoni. Si tratta, a suo avviso, di una forzatura che sembra quasi richiamare una sorta di «accanimento di paternità», dovuto al fatto che è altamente probabile che il cosiddetto «Inno di Mameli» non sia stato scritto da Mameli. È possibile infatti avanzare l'ipotesi che Goffredo Mameli, che all'epoca aveva diciannove anni, si sia attribuito un testo scritto da padre Atanasio Canata, il priore del convento di Càrcare, dove la famiglia aveva collocato il ragazzo, ricercato dalla polizia dopo una rissa e un pestaggio. Rileva che per prima cosa sembrano avvalorare tale ipotesi le lettere che in quei mesi Goffredo Mameli spedì dal convento all'amico Canale e alla madre, che documentano uno stile di scrittura povero, con molti errori di grammatica e un autoritratto lontano dai crismi dell'eroismo: «Sono arrivato 'morto di sogno' ma io qui me la passo benissimo, mangio per

quattro, dormo molto, non faccio nulla, penso meno, e questo è l'ideale del mio Paradiso, spero che voi altri farete altrettanto!». Evidenzia come sia difficile credere che lo stile del giovane Mameli sia quello del poeta che negli stessi giorni avrebbe scritto l'Inno, con versi ampollosi e retorici, in ritmo senario, con riferimenti eruditi, indicativi di un maturo studioso più che di un diciannovenne focoso. Sottolinea come un elemento certo è il racconto che Michele Novaro, il musicista allora ventiduenne, fece anni dopo in occasione di una commemorazione di Mameli: il testo dell'Inno gli arrivò proprio dal convento di Càrcare, tramite Ulisse Borzino che, mentre stava andando a Torino, era passato a trovare il comune amico Goffredo. Questi glielo affidò chiedendogli di portarlo a Novaro «da parte sua» per provare a metterlo in musica. Borzino trovò Michele Novaro a una riunione a casa di Lorenzo Valerio, esponente dei liberali piemontesi. Appena Novaro lesse i versi, cominciò subito a comporre la musica ma come raccontò egli stesso, «nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo e per conseguenza anche sul povero foglio». Sottolinea, quindi, che si trattava di un foglio arrivato certamente «da parte di» Mameli, ma non è altrettanto certo da chi fosse scritto. Rileva, inoltre, come padre Atanasio Canata era conosciuto come un erudito letterato, prolifico autore di orazioni e versi in ritmo senario che richiamano quelli dell'inno in modo inequivocabile. A dimostrazione di ciò, sottolinea come una delle sue odi si conclude con «La Patria chiamò», le stesse identiche parole del ritornello dell'Inno. Padre Canata era inoltre un giobertiano, lontano dal poco dotto Mameli, di idee politiche mazziniane. Uno storico contemporaneo, il professor Aldo Mola, esperto di storia risorgimentale e Direttore del Centro per la storia della Massoneria, così analizza l'opera di Cannata: «Tutte le sue opere sono infuse del cristianesimo liberale di ispirazione giobertiana, lo stesso che si ritrova nell'Inno: «l'unione e l'amore / rivelano ai popoli / le vie del Signore». Questo fa pensare che l'autore fosse un

papista, non un rivoluzionario mazziniano. Osserva poi come siano rilevanti alcuni versi di padre Canata, di cui è ben intuibile il destinatario, e che sono un elemento di riflessione sulla paternità dell'Inno: « *Meditai per la Patria robusto un canto / ma venali menestrelli si rapian dell'arte il vanto / Sulla sorte dei fratelli / non profuse allor che pianto / e aspettando nel suo cuore / si rinchiuse il pio cantore* » e addirittura in un appunto: « E scrittore sei tu? Ciò non mi quadra, una gazza sei tu, garrula e ladra ».

Osserva inoltre come già pochi mesi dopo la sua prima esecuzione, si pensò di sostituire l'Inno con uno spartito più valido. Mazzini chiese una nuova musica a Giuseppe Verdi, e pensò di affiancargli il giovane Mameli per le parole. Ma il testo proposto da questi, dall'aggressivo titolo « *Il Canto di guerra* », non fu, per usare un eufemismo, molto apprezzato, e finì anch'esso, questa volta non accidentalmente, nel fuoco di un camino. Così rimase « *Il Canto degli Italiani* », destinato a divenire di lì a poco « *l'Inno di Mameli* » per la morte prematura, sebbene poco gloriosa, del ragazzo: ferito accidentalmente in modo non particolarmente grave a una gamba dalla baionetta di un commilitone, come egli stesso scrisse alla madre, venne curato male, si decise troppo tardi l'amputazione della gamba e morì poco dopo per la sopravvenuta infezione il 6 luglio 1849 a soli 21 anni. Sottolinea come, intenzionalmente alimentata, crebbe la leggenda dell'eroe morto in battaglia e del grande poeta, che fece di Mameli il campione di una realtà che non era la sua, Inno compreso, meritandogli così un posto nella toponomastica di regime in ogni Comune d'Italia ed uno, più importante, nella mitologia del nuovo stato unitario.

Sintetizzando, sottolinea come si tenga come Inno una marcetta di terz'ordine, difficile da capire e difficile da ricordare, chiamata non con il suo vero titolo – come rilevato anche dall'emendamento della relatrice – e non con il nome dell'autore della musica, che di regola individua il brano, ma con quello del-

l'autore delle famose e fumose parole, avallando un probabile falso d'autore. Ritiene che la Commissione debba fermarsi a riflettere, evitando di legiferare con la stessa foga del giovane Goffredo.

Conclude precisando che, pur rifuggendo da ogni istinto nazionalista, non è pregiudizialmente contrario ad un Inno nazionale, che dovrebbe tuttavia esprimere il sentire di un popolo, esprimerne l'identità, raccogliarlo ad unità non per sopraffare gli altri, ma per ritrovarsi e riconoscersi come comunità nel momento della prova e del pericolo. L'Inno di Mameli è invece l'Inno di un moto unitario nato male, fuori da ogni moto di popolo, in vista di un'unità che esisteva già dal punto di vista geografico, culturale e religioso, che esisteva in parte – sebbene molto meno – anche dal punto di vista linguistico, ma che per realizzarsi davvero dal punto di vista sentimentale ebbe bisogno di 600.000 morti e di un milione di invalidi diventati fratelli nelle trincee della prima guerra mondiale, affratellati dal sangue in quella che non fu l'ultima guerra di indipendenza, ma l'inutile strage voluta da una monarchia non ancora riconosciuta dal popolo, voluta dalla massoneria imperante e dai peggiori nazionalismi dell'epoca. Un'unità sentimentale che ha creduto di consolidarsi con la sbornia nazionalistica e le avventure coloniali del fascismo, salvo risvegliarsi con la vergogna del nome stesso di patria dopo il disastro della guerra. L'Inno non rispecchia a suo avviso il sentimento nazionale di una nazione in cui l'amor di patria, quello vero, ha fatto fatica a svilupparsi. È un inno che, come il tricolore, più che per gli sforzi del presidente Ciampi, si è imposto per il tifo calcistico e continua ad imporsi solo quando la nazionale vince. Propone dunque di cambiarlo. Non sarebbe difficile, perché si potrebbe attingere dal ricco patrimonio musicale del popolo italiani, un popolo fatto non solo di eroi, di navigatori, di santi, di trasvolatori, di trasmigratori, ma anche di artisti, in particolare di musicisti e di poeti. Non manca certo la musica bella in

Italia, anche se non è più possibile ormai adottare il «Va Pensiero» di Verdi, diventato inno della secessione della Padania, o l'«Inno a Roma» di Puccini, abusato nel periodo fascista, ma ci si potrebbe sempre rifare con il coro dei Lombardi, visto che la Lega non l'ha ancora rivendicato come proprio. Se non si vuole far questo, si promuova allora un grande concorso nazionale per un inno nuovo di zecca. Se neanche questo è possibile si potrebbero mantenere la musica di Novaro e le prime irrinunciabili parole «*Fratelli d'Italia*», cambiando il resto di un testo a suo avviso orrendo, che nulla vieta di adeguare. Sottolinea come ciò sia stato fatto in altre nazioni, Belgio e Polonia fra gli altri, ma l'esempio più forte viene dalla Russia, dove, nello smantellamento di tutti i simboli riconducibili al passato comunista, si era sostituito l'Inno tradizionale con uno nuovo di zecca, che non fu accettato dal popolo. Il governo decise allora di tornare a quello tradizionale, ma lasciando solo la musica e cambiando il testo per adeguarlo alla nuova realtà. Il popolo, già abituato a quelle note, lo approvò subito e tuttora per tutti i russi rappresenta la nazione. Se dunque ci si vuole tenere la «marcetta», almeno si tolgano le parole, si suoni solo la melodia e si lanci un grande concorso nazionale per trovare un nuovo testo. Teme tuttavia, che anche questa soluzione di minima troverà difficoltà insormontabili. Osserva che già in passato nel nostro Paese qualsiasi proposta alternativa ha trovato silenzio, fastidio se non indignazione, e tanta ironia. Sembra che sia come parlar male di Garibaldi, come criticare la Rivoluzione Francese in Francia. Costituirebbe un attentato al mito fondativo e questo non è permesso perché ridiscutere il mito vorrebbe dire mettere in discussione il processo che l'ha prodotto. Ricorda che ancora l'altra domenica il quotidiano «La Stampa» titolava «Giù le mani dall'Inno di Mameli». Evidenzia come la verità a volte è scomoda, non la si cerca per paura di trovarla ed è un peccato, perché crede che nel Paese ci sia un gran bisogno di verità. Si dichiara

convinto che un'operazione verità attorno al nostro Inno stimolerebbe la rinascita di quell'orgoglio nazionale che dà forza e coesione ai popoli nei momenti difficili.

Ribadisce come ci siano forti sospetti che il nostro Inno nazionale, il cosiddetto «Inno di Mameli», non sia di Mameli. Non crede quindi sia giusto licenziare senza vaglio e approfondimento un simbolo così importante, che fuori da ogni logica, ma forse non a caso, è rimasto «provvisorio» per un tempo così lungo. Ma osserva come ora, in raro accordo trasversale, la politica è pronta ad approvare questa proposta di legge. Ma si chiede come sia possibile che, in un caso come questo, tutti siano soddisfatti di essere rappresentati da un falso che non è neanche un capolavoro. Fa dunque appello al buon gusto dei deputati della Commissione e chiede di non oltraggiare ulteriormente la bellezza. Ricorda che l'Italia è il Paese della Bellezza, come direbbe un ex Presidente del Consiglio ed è solo la bellezza che salverà il mondo, come direbbe Dostojevski.

Umberto D'OTTAVIO (PD), dopo aver ringraziato l'intera Commissione nonché gli uffici per il lavoro svolto, osserva che l'inno in questione, sul quale è legittimo possano esservi opinioni divergenti, ben rappresenti un'idea di unità nazionale nella quale gli italiani si riconoscono pienamente, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. Dopo aver ricordato le iniziative legate all'inno italiano promosse dalla Presidenza della Repubblica in relazione alla festa del 2 giugno, giudica coraggiosa la scelta di riconoscere il «Canto degli italiani» come inno nazionale, a fronte di uno stato di provvisorietà che si è prolungato negli anni, nonostante i diversi tentativi esperiti con poco successo nel corso delle passate legislature.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ringrazia la relatrice per aver recepito, nel suo emendamento 1.50, che fa riferimento al concetto di inno nazionale, lo spirito della proposta emendativa 1.3, a sua prima firma. Ritira, pertanto, il suo emendamento 1.3.

Marilena FABBRI (PD) invita a comprendere il profondo valore storico espresso dall'inno italiano, ben evidenziato, a suo avviso, anche in taluni libri pubblicati sull'argomento, come « Fratelli d'Italia. La vera storia dell'Inno di Mameli » di Tarquino Maiorino. Giuseppe Marchetti Tricamo e Piero Giordano, facendo notare che le diverse strofe dell'inno hanno un valore allegorico volto ad esprimere l'unità risorgimentale. Ritiene giusto, pertanto, riconoscere il « Canto degli italiani » quale inno nazionale, considerato il suo valore storico, ricollegato dallo spirito popolare al Risorgimento e alla Resistenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che l'intervento del deputato Gigli ha descritto il risorgimento come un'operazione mazziniano-massonica e ha dimostrato sulla prima guerra mondiale, definita inutile spargimento di sangue, una sorta di nostalgia per la triplice alleanza. Questo a dimostrazione dell'influenza di un'impostazione veterocattolica e anti nazionale contraria anche alla breccia di Porta Pia.

Dichiara di considerare, invece, anche per motivi familiari, il Risorgimento un momento fondamentale della nostra storia e di nutrire grande rispetto per chi vi partecipò, inclusi i mazziniani.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 1.1 e 1.2 e i subemendamenti Gigli 0.1.50.1, 0.1.50.2 e 0.1.50.3. Approva, quindi, l'emendamento 1.50 della relatrice (*vedi allegato 2*)

Delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Gasparini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 19.20

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Emendamenti C. 3343-A Fiano.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.25

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

COM(2017)239 final.

SEDE REFERENTE

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

C. 3211 Gnecchi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica (C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri).**EMENDAMENTO DELLA RELATRICE E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 50
DELLA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: di Goffredo Mameli.

Conseguentemente al titolo sopprimere le parole: di Goffredo Mameli.

0. 1. 50. 1. Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole: di Goffredo Mameli *con le seguenti:* di Atanasio Canata.

Conseguentemente al titolo sostituire le parole: di Goffredo Mameli *con le seguenti:* di Atanasio Canata.

0. 1. 50. 2. Gigli.

Al comma 1 sostituire le parole: di Goffredo Mameli, *con le seguenti:* attribuito a Goffredo Mameli.

Conseguentemente al titolo sostituire le parole: di Goffredo Mameli, *con le seguenti:* attribuito a Goffredo Mameli.

0. 1. 50. 3. Gigli.

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'inno di Mameli *sino alla fine del comma con le seguenti:* il testo del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale suo inno nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: sono riconosciuti *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono stabilite le modalità di esecuzione del Canto degli italiani quale inno nazionale;

al titolo sostituire le parole da: dell'inno di Mameli *fino alla fine del titolo con le seguenti:* del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica.

1. 50. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica (C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri).**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'inno di Mameli sino alla fine del comma con le seguenti: il testo del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale suo inno nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: sono riconosciuti fino alla fine del comma

con le seguenti: sono stabilite le modalità di esecuzione del Canto degli italiani quale inno nazionale;

al titolo sostituire le parole da: dell'inno di Mameli fino alla fine del titolo con le seguenti: del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica.

1. 50. La Relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento del Relatore 1.100)	24
ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100 (vedi allegato 1).

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.1 e Ferraresi 1.2, nonché sul subemendamento Sisto 0.1.100.1. Invita al ritiro del subemendamento Morani 0.1.100.2, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Morani 0.1.100.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.1.100.4, Sarro 0.1.100.5 e Sisto 0.1.100.6 e parere favorevole sui subemendamenti Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8 e Ferranti 0.1.100.9. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.100. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 1.3, Sarro 1.4, Rostan 2.1, Ferraresi 2.2, Sarro 2.3 e 2.4, sugli identici emendamenti Ferraresi 3.1 e Sannicandro 3.2, nonché sulle proposte emendative Rostan 4.1 e Ferraresi 4.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta netta contrarietà sull'impianto complessivo dell'emendamento del relatore 1.100, volto ad introdurre nel codice penale una autonoma fattispecie di reato. Sul punto fa notare come buona parte dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione avessero suggerito, invece, una soluzione diversa, nel senso di modificare gli articoli 640 e 643 del codice penale in materia, rispettivamente, di truffa e di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo delle circostanze aggravanti. Rammenta, infatti, che la proposta di legge a sua firma C. 4362 va proprio in tale direzione.

La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.2, lamenta il fatto che il relatore non abbia motivato le ragioni sottese al parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive il subemendamento Morani 0.1.100.3 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato, sarà posta in votazione esclu-

sivamente la lettera d) del subemendamento Ferraresi 0.1.100.4.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.100.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato, non saranno posti in votazione i subemendamenti Sarro 0.1.100.5 e 0.1.100.6.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive le proposte emendative Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8 e Ferranti 0.1.100.9, nonché l'emendamento del relatore 1.100, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100, non saranno posti in votazioni gli emendamenti Ferraresi 1.3, Sarro 1.4 e Rostan 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 2.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.3 e 2.4, avverte che si intende vi abbia rinunciato. Avverte, altresì, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100, gli identici subemendamenti Ferraresi 3.1 e Sannicandro 3.2, nonché gli emendamenti Rostan 4.1 e Ferraresi 4.2 non saranno posti in votazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che siano meglio precisate le motivazioni per cui il relatore ha proposto la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma. In proposito, stigmatizza l'atteggiamento assunto dal relatore stesso che, in merito ai contenuti del provvedimento e delle

proposte emendative presentate, non ha ritenuto di interloquire in alcun modo con i colleghi dei gruppi di opposizione.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel replicare al collega Ferraresi, fa notare come il reato di frode patrimoniale di cui al nuovo articolo 643-bis del codice penale, come previsto dal suo emendamento 1.100, testé approvato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Quanto al delitto di cui all'articolo 643 del medesimo codice, ritiene preferibile prevedere una pena minima di due anni di reclusione, in modo da lasciare più ampia discrezionalità di valutazione al magistrato.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur accettando la riformulazione proposta dal relatore, annuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto a portare a 3 anni la pena minima.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasessantenne.

0. 1. 100. 1. Sisto, Sarro.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno *a:* sessantacinque anni *con le seguenti:* , induce una persona di età superiore a settanta anni, che versa in situazioni di vulnerabilità psicofisica,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni *con la seguente:* ultrasessantenni;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire la parola: ultrasessantacinquenni *con la seguente:* ultrasessantenni;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire la parola: anziane *con la seguente:* ultrasessantenni.

0. 1. 100. 2. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno *a:* sessantacinque anni *con le seguenti:* , induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni *con le seguenti:* soggetti vulnerabili;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni *con le seguenti:* soggetti vulnerabili;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane *con le seguenti:* soggetti vulnerabili.

0. 1. 100. 3. Morani, Amoddio.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 1. », rubrica, sostituire la parola: « ultrasessantacinquenni », *con le seguenti:* « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

b) al capoverso « ART. 1. », comma 1, capoverso « ART. 643-bis », rubrica, sostituire la parola: « ultrasessantacinquenni » *con le seguenti:* « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

c) al capoverso « ART. 1. », comma 1, capoverso « ART. 643-bis », sostituire le parole: « di età superiore a sessantacinque anni » *con le seguenti:* « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

d) al capoverso « Conseguentemente », dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: « ART. 2-bis. — (Modifica all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina). — 1. Al numero 3-quinquies), del comma 3, dell'articolo 628 del codice penale, la parola: « ultrasessantacinquenne » è sostituita dalle seguenti: « in condizione di minorata difesa in relazione all'età ».

0. 1. 100. 4. Ferraresi.

Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis » sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasessantenni.

0. 1. 100. 5. Sarro, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis » dopo le parole: a trarre in inganno sono aggiunte le seguenti: ovvero con artefici e raggiri.

0. 1. 100. 6. Sisto, Sarro.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di

istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.;

al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.

0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: « del sistema, » sono inserite le seguenti: « e 643-bis ».

0. 1. 100. 9. Ferranti.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti: , induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.

0. 1. 100. 3. *(nuova formulazione) Morani, Amoddio.*

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di

riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000;

al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.

0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. *All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: « del sistema, » sono inserite le seguenti: « e 643-bis ».*

0. 1. 100. 9. Ferranti.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

« ART. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:

1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;

2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;

3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire, nella rubrica, alle parole: « 643-bis » le seguenti parole: « 643-

ter », nonché alla parola: « truffa » la seguente parola: « frode »;

2) sostituire, al comma 1, la parola: « 643 » con la seguente: « 643-bis »;

3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: « 643-bis » con le seguenti: « 643-ter »; la parola: « truffa » con la seguente parola: « frode »; e le parole « 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643 » con le seguenti parole: « 643 e 643-bis »;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 640, secondo comma, numero 2-ter con le seguenti: 643-bis;

c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale con le seguenti parole: delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale.

1. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	29
ALLEGATO 1 (<i>Note della ragioneria generale dello Stato</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Nota del Ministero della giustizia</i>)	45
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	32
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	36
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**C. 3558-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 15 degli emendamenti, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 10, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 5 luglio – la proposta emendativa 5.201 della Commissione, con i relativi subemendamenti 0.5.201.1, 0.5.201.2, 0.5.201.3, 0.5.201.4, 0.5.201.5, 0.5.201.6 e 0.5.201.7.

In proposito evidenzia che le citate proposte emendative, poiché recano alcune modifiche all'articolo 5 del provvedimento, che disciplina i compiti del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le proposte emendative citate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 15 e non comprese nel fascicolo n. 10.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**C. 4505-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017).

La Commissione Bilancio ha già esaminato, nelle sedute del 14 e del 22 giugno 2017, il testo iniziale del provvedimento, esprimendo parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state recepite dalla Commissione di merito.

Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica che afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che la Commissione di merito, nella seduta del 5 luglio 2017, ha apportato modifiche al testo e che sono corredate di relazione tecnica le sole modifiche derivanti da emendamenti di iniziativa governativa.

In merito all'articolo 2-*bis*, che reca modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, ritiene opportuno precisare che la stessa è da intendersi riferita all'attuazione « del presente articolo », anziché « della presente disposizione », come invece previsto dal testo. In proposito, osserva che analoga considerazione riguarda anche le clausole

di invarianza finanziaria di cui agli articoli 9-bis, comma 2, e 9-ter, comma 2, introdotti nel corso dell'esame in sede referente. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 4, comma 01 e comma 3, che prevedono un fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, osserva che le disposizioni in esame estendono la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti, sopprimendo o rendendo meno stringenti taluni dei requisiti e delle condizioni previsti per accedere al risarcimento. Le disposizioni valutano i relativi maggiori oneri in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la quantificazione degli oneri indicata dal testo della modifica in esame. Considera inoltre necessario acquisire chiarimenti con riferimento alla mancata imputazione di oneri per l'esercizio in corso (anche nell'ipotesi di entrata in vigore del disegno di legge nel corrente esercizio), atteso che la copertura del maggior onere decorre soltanto dall'esercizio 2018, mentre per le disposizioni in esame non è prevista un'entrata in vigore o una decorrenza dell'efficacia differite rispetto alla legge nel suo insieme.

Analogamente, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa l'impatto finanziario derivante dalla possibilità di applicazione in via retroattiva dei nuovi requisiti indicati per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Tali effetti retroattivi potrebbero infatti prodursi sulla base del combinato disposto dei nuovi requisiti e delle altre previsioni dell'articolo – non modificate – che estendono i benefici alle vittime di reati commessi successivamente al giugno 2005.

Per quanto riguarda, infine, la modifica dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016, relativa ai tempi (18 mesi) entro i quali deve essere corrisposta l'integrazione dell'indennizzo alle vittime dei reati qualora sia stata registrata l'insuffi-

cienza del Fondo in uno specifico esercizio, osserva che tale modifica irrigidisce la tempistica del recupero da parte dei soggetti ammessi al risarcimento. Tenuto conto che i risarcimenti in questione appaiono configurati come diritti, la modifica appare suscettibile di determinare effetti onerosi nell'ipotesi in cui il Fondo dovesse rivelarsi non sufficiente a garantire l'integrale versamento dell'indennizzo nei tempi previsti dalla norma. Sul punto ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo in commento è stato modificato, con l'approvazione dell'emendamento 4.1, nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). In particolare, per effetto delle modifiche ivi introdotte, l'articolo 4 prevede ora, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, due tipologie di interventi tra loro strettamente connesse:

la prima, che introduce una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) volte ad ampliare la possibilità di accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti da parte dei soggetti interessati, imputando il relativo onere, valutato in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 01);

la seconda, non oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente, che estende il predetto indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, imputando il relativo onere, valutato in 26 milioni di euro per l'anno 2017, sul Fondo per il recepimento della normativa europea (commi 1 e 2).

Ciò premesso, rileva che entrambe le tipologie di interventi presentano talune criticità dal punto di vista finanziario, giacché prevedono oneri qualificati in termini di previsione di spesa, pur inseren-

dosi nell'ambito di una disciplina caratterizzata da un meccanismo volto ad assicurare il rispetto di un limite di spesa – vale a dire il meccanismo previsto, in particolare, dall'articolo 14 della citata legge n. 122 del 2016, peraltro espressamente ed integralmente richiamato da entrambe le tipologie di interventi – sebbene la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento alla seconda tipologia di interventi, disponga l'applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, la cui attivazione è prevista invece proprio in relazione a previsioni di spesa.

Ricorda che il predetto meccanismo volto ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa, stante quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 14, consiste nel fatto che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi possono accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui al medesimo articolo 14, in quota proporzionale ed essere integrati delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 122 del 2016, gli importi dell'indennizzo dovranno comunque essere determinati nei limiti delle disponibilità del citato Fondo.

Osserva peraltro che l'efficacia di tale meccanismo potrebbe risultare compromessa dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016 dall'articolo 4, comma 01, lettera g), del presente provvedimento, secondo cui l'integrazione in favore degli aventi diritto delle somme eventualmente non percepite dal Fondo potrà avvenire « entro i successivi diciotto mesi », anziché « negli anni successivi », come attualmente stabilito dalla normativa vigente.

Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito:

all'opportunità di riformulare gli oneri derivanti da entrambe le tipologie di interventi – o quantomeno quelli relativi alla prima tipologia degli stessi interventi – in termini di limite massimo di spesa;

all'efficacia del meccanismo di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016, volto ad assicurare il rispetto del limite di spesa, anche alla luce delle modifiche ad esso apportate dal presente provvedimento;

alla necessità di rivedere sia la quantificazione degli oneri derivanti dalla seconda tipologia di interventi sia la relativa copertura finanziaria, alle luce delle modifiche di carattere estensivo apportate alla legge n. 122 del 2016;

alla sussistenza delle occorrenti disponibilità nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In merito all'articolo 9-*bis*, che reca norme sanitarie per la gente di mare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica e considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 71 del 2015.

Riguardo all'articolo 9-*ter*, che prevede sanzioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla possibilità che gli enti competenti applichino le sanzioni introdotte nel quadro delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non ha, infine, osservazioni in merito ad eventuali effetti finanziari sulle autonomie territoriali nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma, che le procedure sanzionatorie

ora introdotte siano di competenza statale e quindi non richiedano specifici adempimenti degli enti regionali.

Riguardo all'articolo 12-*bis*, che reca disposizioni sui certificati di abilitazione di manutentore degli ascensori, pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione — attualmente prevista — di compensi ai commissari, ritiene comunque necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme in esame, considerato che, da un lato, il numero dei commissari è incrementato da quattro a cinque e, dall'altro, la norma non esclude espressamente la corresponsione di ulteriori emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza.

In merito all'articolo 13-*bis*, che prevede interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per quanto concerne i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che i nuovi oneri per il personale ed i revisori sono ricondotti dalla norma stessa nel limite dei finanziamenti previsti per gli interventi di cooperazione, come confermato anche dalla clausola di non onerosità inserita nel testo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) e una nota predisposta dal Ministero della giustizia (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione — Nulla osta — Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, in prima lettura alla Camera, è composto di un solo articolo, volto ad introdurre nel codice penale il nuovo articolo 293-*bis*, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, che viene in tal modo incluso tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.

In particolare, il primo comma del citato articolo 293-*bis* stabilisce che la propaganda del regime fascista e nazifascista, perpetrata nelle forme ivi previste, è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mentre il secondo comma prevede che la pena medesima sia aumentata di un terzo qualora la suddetta propaganda venga commessa attraverso strumenti telematici o informatici.

Poiché il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. In proposito, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

C. 3960-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 luglio 2017, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla VII Commissione cultura. Ricorda altresì che in quella sede il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito alla effettiva insussistenza di aggravii amministrativi e finanziari connessi alla nomina dei commissari *ad acta*, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del presente provvedimento.

Segnala, inoltre, che in data 13 luglio scorso la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando talune correzioni di forma che, come tali, non presentano rilievi dal punto di vista finanziario.

Sul testo ora all'esame dell'Assemblea, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi, rimangono pertanto ferme le predette osservazioni già formulate, per i profili di carattere finanziario, nella citata seduta dello scorso 11 luglio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che agli articoli 2 e 4, recanti modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), la nomina dei commissari *ad acta*, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3960-A, approvato dal Senato, recante, approvato dal Senato, recante Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che agli articoli 2 e 4, recanti modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), la nomina dei commissari *ad acta*, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte altresì che, in data 18 luglio 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994-B, approvato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame, di origine parlamentare, reca disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato nuovamente modificato durante l'esame al Senato in terza lettura. Il 17 maggio 2017, nel corso di detto esame presso il Senato, è stata presentata una Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il provvedimento è composto da 4 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Al riguardo, rileva che le modifiche introdotte durante l'esame al Senato sono volte ad apportare correzioni alle disposizioni relative al finanziamento della disciplina in esame, sopprimendo i riferimenti al trascorso 2016 e adeguando conseguentemente la clausola di copertura con l'utilizzo dei Fondi speciali di parte capitale 2017-2019 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, andrebbe confermato che lo stanziamento per il 2017, pari all'importo di 10 milioni previsto anche per gli esercizi successivi, sia correttamente stimato in relazione ai tempi effettivi di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene alla riduzione allo stanziamento relativo alla costituzione della Banca dati (da 5 milioni a 3 milioni di euro), prende atto della quantificazione contenuta nella Nota fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale Nota, tuttavia, evidenzia oneri pari a

2.300.000 euro annui, volti alla gestione della Banca dati negli anni successivi al primo, mentre l'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame limita la copertura al solo esercizio 2017. Fa peraltro presente che la citata Nota segnala che le attività saranno gestite, con le risorse umane esistenti a legislazione vigente, dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone delle necessarie competenze tecniche e strumentali. Su tali aspetti è necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, per la copertura degli oneri – pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 – derivanti dalla istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, reca le necessarie disponibilità.

Fa infine presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale l'articolo 4, comma 5, prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 3 milioni di euro per il 2017 – derivanti dalla costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

C. 4466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 11 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Perù nel corso dell'anno 2017.

Assicura quindi che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Evidenzia poi che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4466 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della

sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Perù nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa autorizzazione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 11 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Mozambico nel corso dell'anno 2017.

Fa inoltre presente che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Segnala infine che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4468 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Mozambico nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa autorizzazione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 4 luglio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori in corso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame, recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), viene emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016, secondo cui gli indicatori BES definiti dall'apposito Comitato previsto in tale articolo, « sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri ».

Ricorda che gli indicatori di benessere equo e sostenibile, concepiti per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come nel PIL, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità, sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale per la prima volta, con la riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 operata dalla legge n. 163 del 2016, entrata in vigore nel settembre 2016, che li ha inclusi tra gli strumenti di program-

mazione e valutazione della politica economica nazionale. Il citato articolo 14 della legge n. 163 del 2016 prevede infatti che un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), costituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), selezioni gli indicatori utili alla valutazione del benessere sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale.

Fa presente che tale Comitato – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze, e presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato – è composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia (o loro rappresentanti delegati), da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca ed è incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), da adottare successivamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Rileva che con la medesima legge di riforma sono inoltre stati introdotti, all'articolo 10 della legge di contabilità relativo al Documento di economia e finanza, i due nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter*, che prevedono rispettivamente la redazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, di due documenti:

un apposito allegato al DEF, che riporti l'andamento, nell'ultimo triennio, di tali indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Si ricorda che in occasione della redazione del Documento di economia e finanza 2017 è stato per la prima volta inserito tale allegato, che riporta un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di indicatori di BES, come meglio si preciserà di seguito;

una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti

Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Segnala, pertanto, che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad individuare gli indicatori di benessere equo e sostenibile, come richiesto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016. Tali indicatori sono stati proposti al Ministro dell'economia e delle finanze dal Comitato a tale scopo istituito, con la relazione del 20 giugno 2017, allegata al presente schema.

L'articolo 1 elenca, al comma 1, i dodici indicatori BES adottati: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti; indice di abusivismo edilizio. Tale individuazione è finalizzata alla predisposizione di un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), nel quale saranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, dei BES, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, nonché alla redazione di apposita relazione annuale contenente l'evoluzione dell'andamento degli indicatori stessi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Rinvia alla tabella contenuta nel *dossier* predisposto dagli uffici, che illustra gli indicatori selezionati, riportandone la definizione, il contenuto informativo (anche sulla base della relazione del Comitato allegata allo schema di decreto in esame) e le fonti statistiche di riferimento.

I dodici indicatori individuati rappresentano una selezione tra i 130 indicatori contenuti nel « Rapporto BES » elaborato annualmente dall'ISTAT e dal CNEL, operata secondo alcuni criteri di selezione illustrati nella predetta relazione del Comitato.

Tali criteri di selezione, fissati dal Comitato stesso, sono i seguenti: sensibilità alle politiche pubbliche (considerata la finalità prefissata di valutazione delle politiche pubbliche, sono stati privilegiati indicatori più sensibili agli interventi normativi nell'arco del triennio); parsimonia (si è cercato di evitare un insieme troppo numeroso di indicatori che avrebbe disperso l'attenzione su troppe misure); fattibilità (si è tenuto conto della disponibilità di dati aggiornati ed elaborabili con gli strumenti analitici del Ministero dell'economia e delle finanze); tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali (fondamentale è disporre di serie temporali aggiornate, lunghe e con frequenza elevata).

L'esame della tabella riepilogativa degli indicatori BES fa emergere che alcuni indicatori rappresentano misure di benessere, mentre altre di « disagio ».

I primi tre indicatori riguardano dimensioni « monetarie ». In particolare, il primo (Reddito medio aggiustato pro-capite) risponde alla necessità di selezionare una misura del benessere economico che tenga conto del reddito (monetario e in natura) effettivamente percepito dalle famiglie. Il secondo indicatore (Indice di disuguaglianza del reddito disponibile) introduce la dimensione distributiva delle risorse monetarie, per tenere conto del fatto che le variazioni del reddito medio possono ripartirsi inegualmente tra le persone e i gruppi sociali. Il terzo indicatore (Incidenza della povertà assoluta) affianca alle prime due misure basate sui redditi, una misura basata sui consumi, particolarmente importante per le politiche contro l'esclusione sociale.

I successivi indicatori allargano il campo all'analisi di dimensioni non monetarie del benessere. Per la salute sono stati scelti due indicatori: la « speranza di

vita in buona salute alla nascita » e l'« eccesso di peso ». Per l'istruzione, tra le numerose misure possibili, è stata selezionata l'« uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione ». Per la dimensione lavoro, gli indicatori scelti sono il tasso di mancata partecipazione al lavoro e il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli e senza figli. Per la sicurezza personale, si è definito un indicatore di criminalità predatoria, partendo da tre indicatori elementari presenti nel citato Rapporto BES, ottenuto come somma delle vittime di furti in abitazione, rapine e borseggi espresso in rapporto alla popolazione.

Per la dimensione « rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica », la scelta si è appuntata sull'indice di efficienza della giustizia civile.

Per la sostenibilità ambientale del benessere, le variabili scelte per valutare la capacità del sistema di preservare le possibilità per le generazioni future ed evidenziare l'esistenza di abusi nell'utilizzo del capitale naturale riguardano le « emissioni di CO₂ e di altri gas clima alteranti » e un indicatore di « abusivismo edilizio » in via temporanea, in attesa di poter adottare l'indicatore « consumo di suolo », quando i dati avranno una qualità adeguata.

La relazione del Comitato sottolinea che l'esigenza (imposta dal dettato normativo) di effettuare previsioni sugli indicatori ha portato ad escludere tutti gli indicatori di carattere soggettivo, che peraltro rivestono grande importanza nel catturare il livello di benessere percepito dai cittadini.

Il Comitato ha concluso la propria relazione con alcune raccomandazioni: prevedere una revisione periodica, a cadenza pluriennale, dell'insieme degli indicatori selezionati, affinché la sua composizione sia sempre la più adeguata a tenere conto dell'evoluzione economica e sociale del paese e affinché incorpori gli eventuali sviluppi metodologici; arricchire il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio precedente al DEF con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge; investire sul potenzia-

mento e lo sviluppo della modellistica di previsione degli indicatori di benessere e di valutazione dell'impatto delle politiche, così da velocizzare l'attuazione della norma per gli indicatori già selezionati e facilitare un ampliamento delle variabili considerate.

Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che le disposizioni del provvedimento in esame troveranno applicazione a decorrere dall'adozione del DEF 2018.

Ricorda, in proposito, che in attesa della selezione finale degli indicatori da parte del Comitato, il Governo ha scelto di anticipare nell'anno in corso l'inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze ha dunque richiesto al Comitato una relazione preliminare che consentisse di effettuare in via sperimentale gli esercizi di valutazione di impatto e previsione già nel DEF 2017. Tale documento è stato dunque corredato dall'allegato richiesto dalla norma, in cui si è condotto un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di quattro indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati dal Comitato: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite; l'indice di disuguaglianza del reddito; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; l'indicatore delle emissioni di CO₂ e di altri gas clima alteranti. Per ciascuno dei quattro indicatori, oltre ai dati di consuntivo dell'ultimo triennio, è stato fornito uno scenario a politiche vigenti (tendenziale) e uno scenario che inglobi le politiche introdotte nel DEF (programmatico).

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, precisando che le disposizioni del decreto saranno attuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si dovrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere la clausola di neutralità finanziaria di cui al citato articolo 2, giacché inserita nell'ambito di un decreto ministeriale attuativo di una disposizione legislativa e in quanto tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rilevare, infine, l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, rinvia comunque ogni determinazione al riguardo all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà a breve.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-A
Governo.**

NOTE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO II

Roma, 14 LUG. 2017

Prot. N. 147689
Prot. Entrata N. 147316

Allegati:

Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Atto Camera n. 4505-A. Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Testo.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica quanto segue:


- Articolo 4: parere contrario alla lettera g) del comma 01 che modifica l'articolo 14, comma 4, della legge 122/2016, che impone una precisa tempistica del recupero da parte dei soggetti ammessi al beneficio, fissandolo a 18 mesi. Tenuto conto che l'indennizzo in questione è un diritto soggettivo, la modifica può determinare ulteriori effetti onerosi, nell'ipotesi in cui il Fondo di cui all'articolo 14, comma 1, della predetta legge 122/2016 dovesse rivelarsi non sufficiente a garantire, nei tempi previsti dalla norma, l'integrale soddisfacimento dei beneficiari. Infatti, il vigente articolo 14, comma 4 della legge 122/2016 prevede che "In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri

aggiuntivi.” evitando che agli aventi diritto non si possa corrispondere l’indennizzo a causa della insufficiente disponibilità del fondo. In merito alle modifiche al comma 3 relative alla copertura finanziaria, si esprime parere contrario, poiché non è pervenuta relazione tecnica che dia conto della maggiore quantificazione degli oneri riportati. Inoltre, si esprime parere contrario anche in merito alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in quanto il predetto fondo è destinato ad iniziative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

- Articolo 11-bis: si segnala, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni tra norme di uguale tenore, che la disposizione è stata presentata, quale proposta emendativa, anche all’interno dell’ A.S. 2860 (volto alla conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

Non si hanno ulteriori osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il Ragioniere Generale dello Stato



14893



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 18 LUG. 2017

Prot. N. 148969
Prot. Entrata N. 148940

Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia

SEDE

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze

SEDE

Oggetto: Atto Camera n. 4505- A. Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Nota di verifica delle quantificazioni.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, relativamente a quanto asserito nella nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4, comma 3: si fa presente che questo Dipartimento ha espresso parere contrario alle modifiche al comma 3 relative alla copertura finanziaria, poiché non era, allo stato, pervenuta idonea relazione tecnica che desse conto della maggiore quantificazione degli oneri derivanti dall'emendamento Sereni 4.1 ed anche per inidoneità della copertura proposta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, destinato ad iniziative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il

R

Governo. Si rinviando al ministero della Giustizia le ulteriori spiegazioni e delucidazioni richieste.


Articolo 9 ter: si rinviano alle amministrazioni competenti le spiegazioni e delucidazioni richieste.

Articolo 12 bis: si rinviano alle amministrazioni competenti le spiegazioni e delucidazioni richieste.

Nulla da osservare sui restanti articoli.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-A
Governo.**

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area economico-finanziaria**



All'Ufficio Legislativo

S E D E

OGGETTO: A.C. 4505 relativo alla “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”. Risposta ad osservazioni della Commissione Bilancio della Camera n. 560 – luglio 2017 sull'articolo 4 “Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti”.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera in ordine all'articolo 4 del provvedimento di cui all'oggetto, si rappresenta che per la quantificazione degli oneri relativa alle vittime ammesse al beneficio dell'indennizzo, questa Amministrazione, in assenza di elementi statistici di riferimento oggettivo, ha ritenuto prudenzialmente di valutare una platea di beneficiari calcolata su un dato lievemente superiore al 50% rispetto a quello già definito alla luce dei parametri stabiliti con la Legge 122/2016.

Riguardo, poi, al rilievo relativo alla mancata copertura degli oneri riferiti all'anno 2017, si conviene con codesta Commissione circa l'opportunità di imputare gli stessi all'esercizio finanziario in corso. Di conseguenza, si conviene sulla esigenza di rimodulare gli stessi oneri in via retroattiva per il decennio trascorso prima dell'entrata in vigore della legge sopracitata.

Infine, relativamente alla modifica introdotta al comma 4 dell'articolo 14 della predetta legge 122/2016, si osserva che la stessa è suscettibile di produrre effetti finanziari negativi, allo stato non quantificabili, determinati dall'irrigidimento dei termini entro i quali i beneficiari potranno avanzare istanza di accesso di integrazione dell'indennizzo, fissato nel ristretto lasso temporale di diciotto mesi.

Ad ogni modo, si rappresenta che è stato riformulato da questa Amministrazione l'emendamento 4.22, che si allega alla presente unitamente alla correlata relazione tecnica – tendente a superare le osservazioni elaborate dalla Commissione Bilancio.

Il Dirigente

Massimiliano Miccioletti

A.C. 4505 - A

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

EMENDAMENTO 4.22

Emendamento in tema di disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura d'infrazione n. 2011/4147.

Al comma 01 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;”.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole “autore del reato” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità”;

f) all'articolo 14 comma 2, sostituire le parole “pari a 2.600.000 euro” con “4.000.000 euro”;

(Sia abrogata la lettera g)

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 31,4 milioni per l'anno 2017, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 4505 - A

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

EMENDAMENTO 4.22

Emendamento in tema di disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura d'infrazione n. 2011/4147.

Al comma 01 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;"

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole "autore del reato" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità";

f) all'articolo 14 comma 2, sostituire le parole "pari a 2.600.000 euro" con "4.000.000 euro";



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 31,4 milioni per l'anno 2017, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede una rimodulazione ed un ampliamento della platea dei possibili beneficiari a cui estendere il diritto all'indennizzo, dovuto ad una serie di modifiche che ridefiniscono le condizioni di accesso al beneficio in esame.

Articolo 4 comma 01

In primo luogo, vengono, in parte, riformulati i requisiti di accesso al predetto indennizzo prevedendo dei cambiamenti alla **lettera b)**: in particolare, la vittima potrà accedere all'indennizzo in caso di azione esecutiva, esperita infruttuosamente nei confronti dell'autore del reato a seguito di condanna irrevocabile o a titolo di provvisionale. Tale requisito, invece, non si applica quando lo stesso prevenuto abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel medesimo procedimento penale o civile di accertamento di responsabilità, nonché nel caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto. Riguardo alla domanda di indennizzo presentata dall'interessato nonché la documentazione a corredo della medesima, **all'articolo 13, comma 1 lettera b)**, in linea con quanto previsto all'articolo 12 co. 1 lett. b) in tema di condizioni di accesso al beneficio, è stabilito che la richiesta di accesso all'indennizzo sia corredata dalla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva ai fini di conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato. Tale documentazione a sostegno dell'istanza, al contrario, non è richiesta laddove l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure qualora l'autore del reato abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Gli importi dell'indennizzo, che rimane legato al ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

In relazione alle risorse che alimentano il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui **all'articolo 14 comma 2**, le medesime - già ammontanti ad euro 2.600.000 dal 2016 - vengono incrementate di un ulteriore contributo annuale dello Stato pari a euro 1.400.000, a decorrere dall'anno 2016, fino a giungere a 4.000.000 di euro annui, al fine di garantire l'erogazione degli indennizzi ad una platea di beneficiari più ampia.

Gli importi dell'indennizzo, che rimane legato al ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto, si fornisce il seguente schema, opportunamente rimodulato, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose, tenuto conto del numero maggiore di possibili beneficiari:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) =

€ 879.000,00 per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

Analogamente, nel caso in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto dei nuovi requisiti di accesso all'indennizzo, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 879.000,00, per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 3.996.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in **euro 4.000.000,00** all'anno.

Le modifiche **all'articolo 14 comma 4**, riguardano il caso di indisponibilità finanziaria nell'anno di riferimento: in tale circostanza è consentito agli aventi diritto, di *accedere al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale, entro il biennio successivo all'anno di riferimento, così limitando l'arco temporale di soddisfazione e senza corresponsione di interessi, rivalutazione ed oneri aggiuntivi.*

Articolo 4 comma 3

Con riferimento all'articolo 4, comma 3 dell'A.C. 4505, alla luce delle modifiche apportate dal comma 1 dell'emendamento in esame, alla Legge 7 luglio 2016, n. 122, devono essere apportate le necessarie modifiche al comma 3 della disposizione, concernenti la copertura finanziaria, avuto riguardo, in particolare, all'ammontare complessivo dell'indennizzo che potrà essere corrisposto ai beneficiari in possesso dei necessari requisiti normativi, per il periodo decennale 2006-2015 antecedente all'entrata in vigore della legge n. 122/2016, che passa dai 26 milioni di euro ai 40 milioni di euro in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari prevista su base annua da 652 a 992 unità (contributo annuale dello Stato al Fondo di solidarietà da 2,6 a 4 milioni di euro).

Pertanto, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 31,4 milioni per l'anno 2017, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROSPETTO MAGGIORI ONERI RECATI DA EMENDAMENTO 4.22

<u>Anni</u>	<u>2006 -2015</u>	<u>14.000.000</u>
<u>anno</u>	<u>2016</u>	<u>1.400.000</u>
<u>anno</u>	<u>2017</u>	<u>1.400.000</u>
<u>anno</u>	<u>2018</u>	<u>1.400.000</u>
	TOT.	18.200.000
<u>a decorrere dal</u>	<u>2019</u>	<u>1.400.000</u>

COPERTURA FINANZIARIA: anno 2017: € 5,4 milioni
anno 2018: € 12,8 milioni
anno 2019: € 1,4 milioni

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano. C. 4456 Bernardo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato, che si compone di 9 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e i principi dell'intervento legislativo, il quale, nel quadro del Primo piano d'azione in-

ternazionale sull'invecchiamento e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti principi:

a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;

b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;

c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

d) promozione delle reti tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;

e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

In tale ambito viene specificato che, ai fini del provvedimento, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'articolo 2 reca la definizione di invecchiamento attivo, concetto con il quale si intende il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi da parte dei comuni, prevedendo, al comma 1, che i comuni, singoli o associati, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane.

In base al comma 2, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni e dai privati coinvolti nei progetti stessi; esse fruiscono inoltre di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati.

L'articolo 4 specifica quali debbano intendersi come attività di utilità sociale ai fini del provvedimento, individuando le seguenti tipologie di attività:

a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;

b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie;

c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio artistico e ambientale;

d) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche;

f) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 5, il quale stabilisce che i comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale disciplina la formazione permanente da destinare agli anziani, prevedendo, al comma 1, che lo Stato promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, *inter* e *intra* generazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età.

Il comma 2 prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'articolo 7, intervenendo in materia di misure per la prevenzione e benessere delle persone anziane, ai commi 1 e 2, stabilisce che il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Viene inoltre prevista la promozione di politiche di sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

In tale quadro il comma 3 prevede che, per il benessere delle persone anziane sono favoriti gli strumenti di prossimità e

di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti sul territorio.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che per gli anni 2017, 2018 e 2019 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

A tal fine il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo, che avrà una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal comma 2, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di invecchiamento attivo, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per la quale, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo, di cui all'articolo 8, dall'attuazione delle misure contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che ritiene potrà essere posta in votazione nella seduta di domani.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella giornata di lunedì 19 giugno 2017 è stato svolto un Seminario istituzionale a cui hanno partecipato i principali esponenti del settore, che ha consentito di acquisire utili elementi di informazione per l'istruttoria legislativa sul provvedimento. In tale contesto propone di considerare concluso l'esame preliminare e di

fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 27 luglio prossimo.

Così rimane stabilito.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano.

C. 4456 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che il relatore, Bernardo, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame. Propone quindi di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento, ascoltando i soggetti che saranno specificati nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale (<i>Deliberazione</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo Unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	60
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. C. 4219 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.

(*Deliberazione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche attraverso il circuito chiuso. Avverte altresì che è stata acquisita l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sull'indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale, in base al programma in distribuzione

(*allegato 1*). Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo Unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso 10 luglio alle ore 18 e che ne sono pervenuti 30, il cui fascicolo è in distribuzione (*allegato 2*).

Caterina PES (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 1.1, 1.3, 2.2, 2.5, 2.8, 5.5 Donati, 2.7 Vezzali. Invita al ritiro delle seguenti proposte emendative, altrimenti esprimendo parere contrario: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.01, 4.1, 4.2, 4.3, 4.01, 5.1, 5.4, 5.01, 6.1 Bechis, 2.9 e 4.5 Iori, 3.2, 5.2, 5.3 e 6.2 Vezzali, 3.3 Molea, 4.4 Galgano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva che occorre rinviare il seguito dell'esame per l'assenza del Governo e in attesa del relativo parere sugli emendamenti. Nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Premio biennale Giuseppe Tatarella» e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999.

C. 4219 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva è volta alla ricognizione delle buone pratiche nel settore della divulgazione culturale a livello nazionale. Si registrano, al riguardo, esperimenti ed esperienze di notevole interesse, con riferimento sia ai contenuti culturali proposti, sia alle modalità con cui essi vengono veicolati, sia all'uso e alla valorizzazione degli spazi nella loro valenza polifunzionale.

L'indagine muove dall'idea che le attività culturali, nel loro complesso, costruiscono comunità, per la capacità di attivare e sviluppare percorsi identitari, rendendo vivi e operanti i principi ispiratori dell'articolo 9 della Costituzione.

Dev'essere pertanto assicurata la piena accessibilità della cultura, che non può costituire un fortino elitario per addetti ai lavori, né un privilegio per i più fortunati, ma richiede il coinvolgimento di tutti i cittadini. Così intesa, la cultura si inverte in una pluralità di luoghi di condivisione e di creazione di valore sociale, in senso materiale, metaforico e concettuale.

Al centro dell'indagine sarà l'individuazione delle buone pratiche messe in campo nel settore pubblico, privato e dell'associazionismo spontaneo, con la conseguente verifica della loro ricaduta in termini di rilancio sociale ed economico dei territori interessati. Occupandosi di un fenomeno ad ampio spettro, l'indagine non si limiterà all'analisi delle esperienze più riuscite, che hanno mezzi per farsi conoscere e apprezzare, ma mirerà a dare visibilità a quei fermenti di vivacità e impegno culturale che promanano da gruppi spontanei, attivi nell'area dell'associazionismo e del terzo settore, e che rappresentano un motore di grande impatto sui territori, sia

per le opportunità di impiego che offrono, sia per l'indotto turistico e commerciale generato.

Tra gli interventi in campo è possibile enucleare modelli virtuosi di utilizzazione delle risorse culturali e buone prassi da trasferire e condividere, per contribuire allo sviluppo della democrazia della conoscenza: dai *festival* della matematica e della filosofia, alle tante iniziative che ruotano intorno al mondo del libro e della lettura, alle lezioni di storia e di musica, attuate all'interno di musei, biblioteche, teatri e arene.

La ricognizione si baserà su alcuni parametri valutativi, quali la qualità del progetto, l'efficienza dell'organizzazione, la capacità di intercettare esigenze e sensibilità di pubblici diversi, l'attitudine a mediare tra istanze e mondi differenti del variegato comparto culturale.

L'indagine si pone nel solco del lavoro condotto dalla VII Commissione nel corso della legislatura, con particolare riguardo alle sinergie tra istruzione e beni culturali, nel duplice presupposto che, dove c'è investimento nella scuola e nella formazione, c'è più cultura e che la diffusione della cultura produce, a sua volta, maggiore benessere per tutti. In quest'ottica e in linea con l'esigenza manifestata dalle istituzioni europee di un approccio integrato al patrimonio culturale, la VII Commissione ha portato avanti – anche mediante audizioni e missioni – l'esame di provvedimenti, come quello sulle imprese culturali e creative (A.C. 2950), ed ha organizzato iniziative pubbliche, tra cui il seminario «Scuola digitale e cultura diffusa», svolto alla Camera dei deputati il 4 luglio 2017. Inoltre, la re-

cente adozione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Faro (S. 2795) rende questi aspetti di particolare attualità parlamentare.

L'indagine si articolerebbe nello svolgimento di audizioni di esponenti del settore e nella raccolta di documentazione informativa, in vista dell'elaborazione di un

documento conclusivo da presentare in un'iniziativa pubblica. Nell'ambito dell'indagine, è possibile prevedere lo svolgimento di alcune missioni sul territorio nazionale, volte a visitare i luoghi delle buone pratiche e ad avere un'interlocuzione diretta con gli organizzatori.

L'indagine si concluderebbe entro il 30 novembre 2017.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali *con le seguenti:* la rievocazione storica quale componente fondamentale.

1. 1. Donati.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere infine le seguenti parole: e della musica popolare e amatoriale

1. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, sostituire la parola: manifestazioni *con la seguente:* rievocazioni.

1. 3. Donati.

ART. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica e di

attività musicale popolare e amatoriale i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici e la musica popolare e amatoriale, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;

b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, fondazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio e la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i cortei in costume *con le seguenti:* gli eventi i abiti storici.

Conseguentemente, al Titolo, sopprimere le seguenti parole: dei cortei in costume.

2. 2. Donati.

Al comma 1 dopo le parole: giochi storici aggiungere le seguenti: e la musica popolare e amatoriale.

2. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, fondazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio e la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad associazioni, aggiungere le seguenti: di promozione sociale.

2. 5. Donati.

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: associazioni aggiungere la seguente: , fondazioni.

2. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: armi, armature, attrezzi, aggiungere la seguente: utensili.

2. 7. Vezzali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della presente legge sono associazioni di rievocazione storica, iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 1, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di

utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. 8. Donati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei territori in cui si realizzano manifestazioni storiche la didattica scolastica è chiamata a programmare momenti formativi sui momenti storici rievocati.

2. 9. Iori.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica aggiungere le seguenti e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali;

al comma 3, lettera a) dopo le parole e delle manifestazioni di rievocazioni storica aggiungere le seguenti: e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.

3. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: associazioni di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e dei soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

3. 2. Vezzali.

Al comma 3, dopo le parole: Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e l'Associazione nazionale comuni italiani.

3. 3. Galgano, Molea.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali).

1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica e folklorica è libera.

2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.

3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.

4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione ad esso. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

3. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.

4. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e di musica popolare e amatoriale.

4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.

4. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il premio 2017-2018 si destina una quota straordinaria pari al 40 per cento delle risorse annue, alle rievocazioni storiche che si svolgono nelle regioni coinvolte negli eventi sismici negli anni 2016 e 2017: Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.

4. 4. Galgano, Molea.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Quando l'organizzazione non ha fini di lucro ma di promozione storica, turistica e culturale, il tabellario SIAE dovrebbe applicare fisso e applicare tariffe minime.

4. 5. Iori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

(Contributi e agevolazioni).

1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile

1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della « Giornata nazionale della musica popolare », istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore dei complessi musicali. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dai complessi musicali interessati.

ART. 4-ter.

(Promozione della musica popolare e amatoriale).

1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.

2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.

4. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e

delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari e amatoriali.

5. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente parola: cinque.

5. 2. Vezzali.

Al comma 5, lettera a), premettere le seguenti parole: si riunisce almeno due volte all'anno ed.

5. 3. Vezzali.

Al comma 5, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

5. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 6, dopo le parole: centri di ricerca aggiungere le seguenti: , delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Albo di cui all'articolo 3, comma 1.

5. 5. Donati.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare e amatoriale).

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il

coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali.

5. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga con-

tributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare», istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Tutte le spese sovvenzionate dal Fondo vanno adeguatamente rendicontate al Comitato Scientifico entro tre mesi dalla realizzazione delle manifestazioni.

6. 2. Vezzali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla (<i>Delibera- zione</i>)	69
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del
presidente Ermete REALACCI.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di
procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla
Camera e nuovamente modificata dal Senato.**
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia (C. 1994-B). Segnala che la proposta di legge torna all'esame della Camera in quarta lettura: dopo l'approvazione del Senato il 22 gennaio 2014 il provvedimento è stato, infatti, modificato dalla Camera il 18 maggio 2016 e nuovamente modificato dal Senato il 17 maggio 2017.

Prima di ricordare brevemente il contenuto del provvedimento, che è composto da quattro articoli, anticipa che il Senato

è intervenuto sugli articoli 3 e 4, limitandosi ad introdurre aggiustamenti di carattere tecnico derivanti: dall'ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni di euro per il 2016 del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione; dall'analoga copertura di 5 milioni di euro per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

Ricorda che l'articolo 1 – che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero – attribuisce al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione: 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; 2) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione antimafia.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità deve essere attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

L'articolo 2 invece novella l'articolo 41 del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che annualmente, entro il mese di dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di inedificabilità, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41, nel confermare la normativa vigente per quanto riguarda il ruolo centrale del prefetto nella procedura di demolizione delle opere abusive, sulla base dell'elenco trasmesso dalle amministrazioni statali e regionali, estende ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione la possibilità di affidare i lavori, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee o di avvalersi di strutture operative del Ministero della difesa.

Rileva che, come anticipato, gli articoli 3 e 4 sono stati modificati dal Senato. L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione

contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso, le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.

In linea con l'osservazione introdotta dalla Commissione nel parere favorevole espresso a maggio 2016, nel corso dell'esame in seconda lettura del provvedimento da parte della Camera, rileva che la disposizione prevede l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio,

sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.

Da ultimo, nel ricordare brevemente il lungo *iter* della proposta, avviato nel 2013 per iniziativa del Senato, nonché le polemiche intervenute tra i due rami del Parlamento, ritiene opportuno che nella premessa della proposta di parere venga sottolineata la gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza;

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge (A.C. 4475) che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-franco-monegasco concernente la protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976 a Monaco, come emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003.

L'Accordo originario del 1976 – ratificato dall'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743 – è nato su impulso dell'allora principe di Monaco Ranieri III con l'obiettivo di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino. Nel

corso del tempo l'Accordo RAMOGE – che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca delimitavano l'originaria zona pilota, vale a dire Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est – ha visto via via ampliare il suo campo di azione.

È ora sottoposto a procedimento di ratifica il nuovo testo, emendato come detto in data 27 novembre 2003, che introduce elementi di novità, quali l'ulteriore allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità.

Il nuovo Accordo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di sette delegati designati da ciascuna delle tre Parti contraenti. La Commissione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.

L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. La Commissione può procedere all'estensione di tale limite per lo svolgimento delle proprie missioni, salva obiezione di una delle tre Parti.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo emendato.

L'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario co-

ordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva.

In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.

L'articolo 6 prevede che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.

Come stabilito dall'articolo 7, la Presidenza della Commissione è assicurata, con cadenza biennale, dal capo delegazione di ciascuna Parte dell'Accordo.

In base all'articolo 8, la Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, ma sessioni straordinarie possono essere convocate dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.

L'articolo 9 disciplina il diritto di voto, stabilendo che ogni delegazione dispone di un voto e che le deliberazioni sono adottate all'unanimità. La Commissione stabilisce altresì il proprio regolamento interno (articolo 10).

L'articolo 11 introduce, quale elemento di novità rispetto al precedente testo, l'istituzione di un Comitato direttivo, formato dai capi delle tre delegazioni, con lo scopo di coadiuvare il Segretariato nell'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione, nonché dai contributi volontari la cui

accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco. Vengono inoltre analiticamente elencate le funzioni del Segretariato.

L'articolo 14, infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione. È prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.

Passando al disegno di legge al nostro esame (A.C. 4475), segnala che il provvedimento si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-franco-monegasco del 10 maggio 1976 come emendato il 27 novembre 2003 a Monaco.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, il comma 2 del medesimo articolo prevede che le Amministrazioni interessate svolgano le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In considerazione del contenuto del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'estensione della zona oggetto dell'Accordo.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, precisa che, sulla base delle coordinate di

latitudine e longitudine indicate nella relazione introduttiva al provvedimento, per quanto riguarda l'Italia l'Accordo dovrebbe interessare la Liguria, la Sardegna e le altre isole ricadenti nella fascia di competenza.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di votare sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice già nella seduta odierna, senza attendere la seduta già programmata per domani.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

(Deliberazione).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 12 luglio scorso, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla, sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo GARGANO, *direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), Federica DAGA (M5S), Umberto MARRONI (PD), Florian KRONBICHLER (MDP), Raffaella MARIANI (PD) e il presidente Ermete REALACCI.

Massimo GARGANO, *direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 14.10

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.**PROGRAMMA**

Nel corso degli ultimi giorni si è decisamente aggravata l'emergenza idrica che sta interessando ampie zone del Paese, a causa della perdurante mancanza di precipitazioni e delle concomitanti elevate temperature.

Si tratta di fenomeni che fanno seguito ad un inverno particolarmente poco piovoso, se si considera che le precipitazioni in Italia sono risultate sotto la media lungo tutto l'inverno con un picco negativo a dicembre, in cui è caduto addirittura il 67 per cento di acqua in meno sulla penisola.

Risulterebbe che, nei primi cinque mesi di quest'anno, si siano registrati aumenti delle temperature medie minime e massime nell'ordine di oltre un grado, le precipitazioni siano calate del 30-33 per cento e l'evapotraspirazione (la grandezza che misura quanta acqua passa allo stato di vapore dal terreno) sia aumentata tra l'8 ed il 16 per cento rispetto alla media stagionale.

Come evidenziato dagli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, istituiti nel luglio 2016, su iniziativa del Ministero dell'ambiente, gli effetti di tale carenza idrica sono risultati particolarmente evidenti nei distretti idrografici padano e delle Alpi orientali, nonché in alcune porzioni territoriali di altri distretti nazionali, come sul lago di Bracciano nel Lazio.

Quanto in particolare alla situazione del bacino idrografico del Po, dal quale dipende il 35 per cento della produzione agricola nazionale, come risulterebbe dai dati diffusi negli ultimi giorni, il livello idrografico è inferiore di quasi un metro

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quanto alle prospettive, il 27 aprile scorso, in risposta ad un'interrogazione svolta presso la Commissione Ambiente (5-11150), il rappresentante del Governo ha fatto presente che, secondo quanto riferito dall'Autorità di Bacino del fiume Po, il quadro climatico osservato nell'ultimo ventennio e previsto per il futuro, unitamente al quadro degli usi presente e previsto nel distretto del fiume Po, sono tali da configurare una situazione di criticità crescente sia sotto il profilo della siccità che sotto il profilo della carenza idrica.

Il prolungato periodo di siccità e la situazione di grave emergenza idrica hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza.

Nell'Italia centrale, la situazione più delicata è certamente quella che coinvolge la città di Roma ed i comuni limitrofi, collegata, in particolare, con la condizione del lago di Bracciano, riserva idrica di emergenza della capitale, il cui livello è, secondo i dati di fine giugno, tredici centimetri sotto lo zero idrometrico.

La crisi idrica in atto non rappresenta un fenomeno isolato né recente, considerato che negli ultimi decenni si è venuta a delineare in Italia una situazione meteorologica caratterizzata da una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. A tale situazione deve aggiungersi il fenomeno che sta interessando i ghiacciai delle Alpi: come riportato nel quadro di sintesi

delle principali statistiche sulle risorse idriche predisposto dall'Istat, il 22 marzo scorso, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il ghiaccio perso sull'arco alpino dagli anni '80 a oggi corrisponde, in termini di volume d'acqua, a circa quattro volte la capacità del Lago Maggiore.

Diverse sono state le emergenze idriche degli ultimi anni – oltre alla presente –, le più gravi delle quali si sono verificate nell'estate del 2002 e nelle estati del 2003 e del 2006, coinvolgendo non più soltanto il Sud, tradizionalmente e periodicamente afflitto dalla cronica crisi idrica, ma anche le regioni settentrionali del Paese, abituate a risorse idriche considerate fino ad allora inesauribili.

In considerazione dell'innalzamento delle temperature e del riscaldamento globale del pianeta, l'adozione di politiche più efficaci – sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto che sul fronte dell'adattamento agli stessi – appare necessaria. Per quanto attiene in particolare alla pianificazione in materia di risorse idriche, risulta indispensabile considerare le evidenze relative alla maggiore probabilità di eventi estremi legati alla siccità, all'aumentata frequenza di condizioni di stress idrico e minore certezza di disponibilità di risorsa. Pertanto appare indispensabile che, a fronte delle misure immediate assunte nella attuale situazione, si mettano a punto interventi di medio e lungo termine per affrontare il tema della scarsità idrica, in particolare nel quadro del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che è in via di elaborazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Oltre alle conseguenze determinate dal fenomeno siccitoso e dalla vulnerabilità del Paese al fenomeno dei cambiamenti climatici, è necessario considerare le criticità del sistema idrico nazionale, in primo luogo a motivo degli elevati consumi di acqua nel settore agricolo. Sulla base dei dati dell'Istat, infatti, i prelievi di acqua effettuati nel 2012 sono stati destinati per il 46,8 per cento all'irrigazione delle coltivazioni, per il 27,8 per cento a usi civili, per il 17,8 per cento a usi industriali, per il 4,7 per cento alla pro-

duzione di energia termoelettrica e per il restante 2,9 per cento alla zootecnia.

Un'altra criticità del sistema idrico italiano è rappresentata dalla vetustà delle reti e degli acquedotti, che causa elevate perdite. Secondo l'Istat nel 2015 è andato disperso il 38,2 per cento dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia (rispetto al 35,6 per cento del 2012), non raggiungendo pertanto gli utenti finali.

Nella Relazione annuale sullo stato dei servizi, presentata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel 2016, sono riportati dati riguardanti la vetustà e il non adeguato stato di conservazione di reti e impianti gestiti: il 36 per cento delle condotte risulta avere un'età compresa tra i 31 e i 50 anni, mentre il 24 per cento è caratterizzato da un'età maggiore ai 50 anni, a fronte di una vita utile considerata ai fini regolatori pari a 40 anni. Peraltro, con riferimento agli interventi eseguiti sulle reti di distribuzione, l'Autorità segnala, pur con le necessarie cautele, una generalizzata attività di riparazione di guasti, piuttosto che di progressivo sviluppo e messa in sicurezza dell'infrastruttura; infatti, sul totale degli interventi compiuti, è emersa una incidenza preponderante, pari al 92 per cento, degli interventi di riparazione/sostituzione non programmati.

Considerata la rilevanza della questione, appare pertanto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, finalizzata a:

acquisire elementi di informazione e dati sullo stato della emergenza idrica, nonché sulla sua evoluzione e sulle variazioni rispetto agli anni precedenti;

valutare l'efficacia delle misure adottate ed a individuare ulteriori misure, anche nell'ambito di appositi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi;

acquisire elementi di informazione sul quadro degli investimenti program-

mati, realizzati e in corso di realizzazione, destinati al miglioramento delle reti.

L'indagine si articolerà in una serie di audizioni che coinvolgerà i seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

Istituto Superiore della Sanità;

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

Autorità dei distretti idrografici;

multiutilities attive nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nel settore dell'acqua;

Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica (ANBI);

Associazione Nazionale Autorità ed enti d'ambito (ANEA);

ENEL;

Forum italiano dei movimenti per l'acqua;

associazioni agricole e ambientaliste;

enti di ricerca;

esperti del settore;

organismi, enti, associazioni aventi competenze nel settore idrico.

Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato al 31 dicembre 2017.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	74
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	75
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4581</i>).	75
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Attività produttive, della proposta di legge recante « Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente » (testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

Nomina, quindi, la deputata Oliaro come relatrice al posto della deputata Mura, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna.

Roberta OLJARO (Misto-CI), *relatrice*, in sostituzione della relatrice Mura riferisce sulla proposta di legge all'esame nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione XII, da ultimo, il 5 luglio 2017, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Sottolinea che costituisce finalità del provvedimento, enunciata all'articolo 1, la promozione di politiche volte all'invecchiamento attivo – in coerenza con i principi delineati a livello internazionale da risoluzioni ONU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

Segnala che per quanto di competenza della Commissione viene in rilievo la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, secondo cui coloro che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo fruiscono della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su « autovetture da piazza ». Pur ricordando che il testo nulla dice in merito alle risorse allo scopo utilizzate, osserva tuttavia che esso istituisce un fondo apposito per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo da parte degli enti locali dotato, e in via sperimentale, di 12,5 milioni nel 2017 e di 25 milioni annui per il 2018 e il 2019.

Segnala, inoltre, che afferente all'ambito di interesse della Commissione, sul fronte della fruizione dei servizi di comunicazione digitale, è anche la previsione di cui all'articolo 6, che incarica lo Stato, di promuovere progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione – anche se evidentemente l'aspetto primario è quello della formazione – nonché di sviluppare strumenti che garantiscano e

facilitino l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale.

Conclusivamente, ritiene che il testo promuove finalità di grande valore sociale, in quanto mira a migliorare la qualità della vita e ad affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, a vantaggio dei singoli e dell'intera società.

Auspica quindi che le risorse previste, pari a 62,5 milioni nel triennio, possano essere implementate o comunque stabilizzate per i prossimi anni, anche per evitare che previsioni come quella riferita alla gratuità dei trasporti siano vanificate in sede applicativa.

Propone quindi fin d'ora di esprimere un parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017 — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019

Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4581).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4581 Bergamini recante: «Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica che, entro il termine del 10 luglio, al testo base adottato dalla Commissione sono stati presentati 73 emenda-

menti (*vedi allegato*), su cui sta svolgendo i necessari approfondimenti istruttori anche attraverso le opportune interlocuzioni con i funzionari del Dicastero competente. Tuttavia, deve esprimere profondo rammarico per l'assenza nella seduta odierna del rappresentante del Governo che – pur avendo assicurato la sua presenza nella seduta di domani – impedisce di iniziare già oggi un proficuo confronto sul merito delle modifiche proposte.

Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, in qualità di relatore, ritiene opportuno ribadire un orientamento restrittivo, motivato dalla convinzione che solo un testo composto da essenziali e qualificanti contenuti abbia possibilità di proseguire il percorso, ove esso sia ampiamente condiviso. Per tali ragioni, invita i Gruppi a confrontarsi informalmente, auspicabilmente già nelle prossime ore, per individuare su quali contributi via sia un orientamento largamente favorevole al loro ingresso nel testo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-*bis*) aggiungere il seguente:

« 53-*ter*) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada; ».

2. Al comma 4 lettera *c*) dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: « pedoni e ciclisti » aggiungere le seguenti: « nonché degli utenti vulnerabili, quali conducenti di ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli aperti a due o tre ruote, in particolare prevedendo l'adozione di mi-

sure volte a rimuovere la presenza di ostacoli fissi sulla strada ».

01. 01. Garofalo.*Premettere il seguente:*

ART. 01.

(Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati).

1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il prefetto può disporre, in deroga al calendario dei divieti di circolazione, il transito e la circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli o complessi di veicoli, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, in particolari domeniche e giorni festivi in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale. ».

01. 02. Minnucci.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada).

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante ».

01. 03. Caparini, Rondini, Attaguile.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sosta motocicli e ciclomotori).

1. Al comma 1, lettera *f*) dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « Dipartimento per le aree urbane » è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nei centri abitati in cui i Comuni non abbiano provveduto ad installare dispositivi elettronici di abbinamento degli stalli di sosta al numero di targa, o a mettere a disposizione degli utenti applicazioni mobili o altri dispositivi alternativi per consentire il pagamento *on line* della sosta, i motocicli e i ciclomotori sono esentati dal pagamento della sosta nelle aree delimitate di cui al presente comma ».

01. 04. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « mobilità urbana » sono aggiunte le seguenti: « . È garantito l'accesso delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici, purché siano garantite idonee condizioni di sicurezza ».

01. 05. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, apportare la seguente modifica, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I ciclomotori e motoveicoli del marchio « vespa » di interesse nazionale, simbolo del genio industriale ed estetico dell'italianità riconosciuto a livello internazionale, sono esonerati dai limiti previsti alla lettera *b*), comma 1, del presente articolo. ».

01. 06. Attaguile.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 7 e all'articolo 185 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta e parcheggio delle autocaravan).

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per incentivare il turismo itinerante i comuni devono, previa deliberazione della Giunta, istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle

autocaravan di cui all'articolo 185. Tali aree sono finanziate con i proventi di cui all'articolo 85, comma 3. ».

2. La lettera *h*) dell'articolo 7, comma 1, è soppressa.

3. All'articolo 185, comma 2, sono sopresse le parole: « *dove consentita* ».

01. 07. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 12, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento.

2-*ter*. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. ».

1. 01. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*.

(Attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di

sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico).

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere conferite a dipendenti comunali, con provvedimento del sindaco.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono altresì essere conferite, con provvedimento del sindaco, a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, con esclusivo riguardo alle aree oggetto di concessione e limitatamente agli spazi destinati al parcheggio a pagamento.

3. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *c*), con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino, possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, con provvedimento del sindaco, nelle forme previste agli articoli 2, commi da 2 a 31, e dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. ».

2. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono abrogati.

1. 02. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche agli articoli 12 e 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, in materia di competenza dei corpi di polizia provinciale e municipale in materia di applicazione delle disposizioni per il contrasto al dumping nel settore del trasporto di merci e persone su strada e sul riparto dei relativi proventi).

1. All'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I Corpi di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1, nonché i funzionari regionali incaricati dei servizi di controllo su strada, sono competenti, nell'ambito del relativo territorio, in materia di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 con riferimento al trasporto su strada di merci e persone. ».

2. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. I proventi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 con riferimento al trasporto su strada di merci e persone, sono devoluti per il 25 per cento allo Stato e per il 75 per cento all'ente accertatore. ».

1. 03. Garofalo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero

nei casi di rifacimento della segnaletica deve essere prevista ove possibile l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione dei veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla predisposizione di una linea di arresto avanzate per le biciclette. ».

2. 01. Garofalo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

2. 02. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada).

1. All'articolo 41, comma 5 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, e in particolare i soggetti non vedenti ».

2. 03. Caparini, Rondini, Grimoldi, Attagui.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni ».

2. 04. Marco Di Stefano, Minnucci, Brandolin, Ferro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità).

1. Al comma 6, dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura ».

2. 05. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione.

1-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo n. 168/2013.

1-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie « L1eA » equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni d'età, in possesso di patente A1 o superiori.

1-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie « L1eB » equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiori a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 21 anni d'età, in possesso di patente A1 o superiori.

1-sexies. I velocipedi di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies sono soggetti ad omologazione, copertura assicurativa per la « Responsabilità civile famiglia » e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica e tassa di proprietà. »;

b) il comma 2 è così sostituito:

« 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza e devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a fare percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili. ».

2. 06. Attaguile.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la

cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone. ».

2. 07. Paola Bragantini.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli).

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, classificati, ai sensi dell'articolo 47, L, M1 e N1, sono consentite, senza previo nulla osta, della casa costruttrice e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, se rispettano le seguenti condizioni:

a) ogni componente deve essere certificato da una relazione che ne attesti le caratteristiche tecniche e la possibilità di installarlo per ciascun modello di veicolo. La relazione deve essere redatta in base a collaudi e prove conformi alle direttive comunitarie e approvate da almeno uno Stato membro dell'Unione europea. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici competenti della Motorizzazione;

b) la relazione deve essere rilasciata da un Ente tecnico di omologazioni o da un tecnico accreditato, riconosciuto almeno da uno Stato appartenente all'Unione europea o da strutture universitarie. Possono essere abilitati anche soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo in

possesso di idonee strutture tecniche e competenze professionali adeguate. L'abilitazione avviene entro 90 giorni dalla data della presentazione della richiesta. La verifica e il collaudo dei relativi componenti, ove richiesti, sono effettuati da centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di strutture tecniche e competenze professionali specifiche per ogni campo. I collaudi sono svolti da un tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria e di un master di primo livello nelle « omologazioni automotive » e con specifiche competenze nel settore;

c) le attestazioni di idoneità delle modifiche e della corretta installazione sono recepite dalle autorità competenti tramite gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della relativa carta di circolazione;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli al fine di disporre, eventualmente, la sospensione dei soggetti che svolgono attività di certificazione, ritirando dal mercato tutti i prodotti indebitamente certificati o risultati pericolosi. Le relative spese sono a carico del produttore e/o dell'installatore;

e) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli appositi uffici competenti, provvede ad effettuare periodiche verifiche ispettive per accertare la conformità dei componenti prodotti. Con decreto del Ministro sono individuati i provvedimenti da adottare nei casi di non conformità;

f) chiunque cerchi con un veicolo con modifiche non certificate e riportate nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.485 euro e con il conseguente ritiro del libretto di circolazione. ».

3. 01. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 80 del codice della strada).

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni quattro anni »;

b) al comma 4, la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « ogni due anni »;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello del rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.

4-ter. Per i motocicli, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova

per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75.

4-quater. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione è disposta ogni quattro anni. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico ».

3. 02. Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso proprio).

1. Al comma 2, dell'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

3. 03. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso proprio).

1. Al comma 2, dell'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 6 t » sono sostituite dalle seguenti: « 10 t ».

3. 04. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada).

1. All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo *standard* europeo ».

4. 01. Caparini, Rondini, Attaguile.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 e successive modificazioni, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, ovvero che circolano sulla strada per operazioni di trasferimento da o verso percorsi di gara di competizioni motoristiche o raduni amatoriali autorizzati dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI, limitatamente ai percorsi autorizzati o ai tragitti più brevi di trasferimento indicati dagli organizzatori, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione

richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti Federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 102 comma 7 ».

4. 02. Donati, De Menech.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sostituire le parole: « nonché a nome di enti e consorzi pubblici » con le seguenti: « nonché a nome d'enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t. e

che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t., a nome di colui che si dichiara proprietario ».

5. 2. Minnucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada).

1. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

ART. 110-bis.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1984 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).

5. 01. Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione delle macchine agricole).

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite con: « 31 dicembre 2017 ».

2. L'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

<i>Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)</i>	<i>Tempi</i>
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

5. 02. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, in materia limiti di età per la guida di veicoli a motore).

1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « sessantotto » e la parola: « sessantotto » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

b) alla lettera b), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantacinque » e la parola: « sessantotto » è sostituita dalla seguente: « settanta ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo.

5. 03. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli).

1. All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessantacinque » con le seguenti: « anni sessantotto » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « sessantotto anni » con le seguenti: « settanta anni »;

2. Alla lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessanta » con le seguenti: « anni sessantacinque » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « ses-

santotto anni » con le seguenti: « settanta anni ».

5. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all'articolo 119 del codice della strada).

1. All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « ovvero da un medico » fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-ter.1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di certificato di abilitazione professionale per le patenti di categoria D1 e D nonché della Carta di Qualificazione dei Conducenti (CQC) per l'autotrasporto di persone e il certificato di idoneità di cui all'articolo 118 l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti di non soffrire di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome di apnee ostruttive del sonno (OSAS), rilasciata sulla base di accertamenti clinici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla certificazione e al rilascio della stessa. La certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui al presente comma in occasione della revisione e della conferma di validità delle patenti di guida possedute. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro. ».

5. 05. Molteni, Rondini, Caparini, Attagui.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada).

1. Al comma 1 dell'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo: « Tale punteggio subisce un incremento di 10 punti in seguito all'accertamento da parte della Motorizzazione del certificato di superamento dei corsi di guida sicura organizzati e riconosciuti da CSAI, AGI e FIA ».

6. 01. Gianluca Pini, Rondini, Caparini, Attaguile.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia, deve registrare i suddetti veicoli nell'Anagrafe Nazionale dei Veicoli Immatricolati all'Estero, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 si stabiliscono le modalità e i criteri per l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale dei Veicoli Immatricolati all'Estero, da parte dei soggetti residenti anagraficamente in Italia, che circolano alla guida dei suddetti

veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, al fine di dimostrarne la regolare detenzione e circolazione in Italia e di stabilire la documentazione che gli interessati devono esibire, unitamente alla carta di circolazione, all'atto dei controlli da parte delle autorità di polizia stradale. ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 132-bis, comma 2 sostituire le parole: 2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, *con le seguenti:* 2. Qualora, all'atto dei controlli da parte delle autorità di polizia stradale, manchi la documentazione di cui al comma 1-bis,.

7. 1. Minnucci.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 km/h con le seguenti: 80 km/h.

8. 1. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

Al comma 2, sostituire la parola: trecento con la seguente: cinquecento.

8. 2. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 142, comma 12-quarter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché di utilizzo dei proventi delle sanzioni ».

8. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma *12-bis* dell'articolo 142 le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, alle condizioni e nei limiti di cui al comma *12-ter*».

2-ter. Al comma *12-ter* dell'articolo 142 le parole: «e al patto di stabilità interno» sono soppresse.

2-quater. Il comma *12-quater* dell'articolo 142 è soppresso.

8. 4. Fauttilli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma *12-quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

2-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma *2-bis*) pari a 100.000 euro annui per il triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. 5. Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma *12-quater* dell'articolo 142, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» aggiungere le seguenti: «pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e» dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da *12-bis* ad *12-quater*, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».

8. 6. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma *12-quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è soppresso.

8. 7. Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 143 del codice della strada).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 143 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente comma:

5-*bis*. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, i veicoli di categoria M3, N1, N2, N3 e quelli equipaggiati di rimorchio di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 47, devono circolare sulla corsia di destra.

8. 01. Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. In fase di sorpasso, gli autoveicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 m. ».

8. 02. Il Relatore.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; « Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti edilizi comunali devono prevedere:

a) per ogni immobile a uso privato di nuova realizzazione, che sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti;

b) per gli edifici a uso privato già esistenti, interventi di adeguamento dei cortili e degli spazi comuni al fine di consentire il parcheggio delle biciclette ».

9. 1. Cristian Iannuzzi.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. 1. Negli edifici adibiti a pubbliche funzioni che dispongono di cortili o di spazi comuni l'amministrazione riserva, nell'ambito delle ordinarie attività di gestione dei medesimi edifici, un'apposita area destinata al parcheggio delle biciclette.

2. È compito delle amministrazioni locali assicurare che, negli edifici di nuova realizzazione adibiti a pubbliche funzioni, sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza dell'immobile, ove previsti. Agli edifici di cui al periodo precedente nei quali non è prevista la realizzazione di aree di parcheggio si applica quanto previsto al comma 1 ».

9. 2. Cristian Iannuzzi.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. 1. È compito delle amministrazioni locali assicurare che in ogni stazione metropolitana e ferroviaria di nuova realizzazione sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti. Nelle stazioni di

cui al periodo precedente che non prevedono la realizzazione di apposite aree di parcheggio è compito delle amministrazioni locali assicurare che siano comunque previste apposite aree da destinare al parcheggio delle biciclette.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali individuano, in prossimità delle stazioni metropolitane e ferroviarie e dei principali nodi di scambio già esistenti, spazi da riservare al parcheggio delle biciclette ».

9. 3. Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada).

1. All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2 le parole: « se costituito da cose indivisibili » sono soppresse.

* **10. 01.** Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada).

1. All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2 le parole: « se costituito da cose indivisibili » sono soppresse.

* **10. 02.** D'Incà, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 in materia di dispositivi anti-abbandono).

1. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Il conducente del veicolo, qualora abbia tra i passeggeri un bambino inferiore di statura inferiore a 1,5 mt, ha l'obbligo di dotarsi ed utilizzare dispositivi anti-abbandono »;

b) al comma 8 dopo le parole: « sistemi di ritenuta » aggiungere le parole: « , nonché dei dispositivi anti-abbandono »;

c) al comma 10 dopo le parole: « sistemi di ritenuta per bambini » aggiungere le seguenti: « nonché dei dispositivi anti-abbandono ».

10. 03. Catalano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica dell'articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivo anti-abbandono dei bambini trasportati).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « al loro peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al primo comma.

10. 04. Il Relatore.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « al loro peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono ».

* **10. 05.** Crippa, Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Nesci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « al loro peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono ».

* **10. 06.** Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « al loro peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo di allarme previsto dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

10. 07. Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « del loro peso » aggiungere le seguenti: « e dotato, con riferimento ai veicoli della categoria M1, di un dispositivo sonoro di allarme, il cui funzionamento si attiva quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata ed è azionato il meccanismo di chiusura elettrico o meccanico del veicolo stesso ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo sonoro di cui al comma 1 del presente articolo.

10. 08. Garofalo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2019 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

10. 09. Garofalo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sugli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172, devono essere dotati di un dispositivo acustico di allarme, da collegare al veicolo, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

10. 010. Garofalo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo nonché le modalità e le tempistiche per dotare i veicoli di tale dispositivo.

10. 011. Attaguile.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 172, inserire il seguente:

« ART. 172-*bis*. – (*Obbligo di dotarsi e di utilizzare strumenti per la salvaguardia e per la prevenzione della dimenticanza nei veicoli chiusi di bambini ed animali*). – 1. Ai possessori di patente per la guida di autoveicoli è fatto obbligo di dotarsi e l'utilizzo di strumenti per la salvaguardia dei bambini ed animali attraverso l'applicazione degli stessi per la rilevazione automatica della dimenticanza nei veicoli degli stessi.

10. 012. Bergamini, Biasotti, Baldelli.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(*Divieto di fumo durante la guida di autoveicoli*).

1. Dopo l'articolo 173 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 173-bis. – (*Divieto di fumare durante la guida*). – 1. È vietato al conducente fumare durante la marcia.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. ».

11. 01. Spessotto, Dell’Orco, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 173, inserire il seguente:

« ART. 173-bis. – (*Uso di strumenti per la prevenzione di incidenti stradali causati da colpi di sonno o distrazioni durante la guida così come richiamata alla Direttiva Europea 85/2014*). – 1. I possessori di patente per la guida di autoveicoli sono obbligati a dotarsi di strumenti per la prevenzione sia di incidenti stradali causati da colpi di sonno o anche da distrazioni dovuti dai colpi di sonno od altro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista ai commi 3 e 3-bis all’articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

11. 02. Bergamini, Biasotti, Baldelli.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Modifiche all’articolo 177 del codice della strada*).

1. All’articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, comma 1, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ai veicoli privati utilizzati dai volontari dei vigili del fuoco che raggiungano la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente ».

11. 03. Caparini, Rondini, Grimoldi, Attagui.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 o 4-bis con le seguenti: comma 2.

12. 1. Garofalo.

ART. 13.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(*Introduzione dell’articolo 182-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto delle persone*).

1. Dopo l’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« ART. 182-bis.

(*Circolazione dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto delle persone*).

1. Nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, è ammesso l’accesso e la circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli, fatta salva la facoltà dei Comuni di disciplinarne diversamente l’accesso sulla base di motivate esigenze legate alla sicurezza della circolazione. ».

13. 01. Garofalo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « alla sanzione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di violazione degli articoli 186, 186-bis o 187, nonché in caso di possesso di tagliando contraffatto la pena prevista dal comma 2 del presente articolo è aumentata dalla metà al doppio. »;

c) al comma 3, al primo periodo le parole: « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « pena »;

d) al comma 3, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;

e) i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

13. 02. Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Dopo il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« TITOLO V-bis.

(Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica).

ART. 193-bis. — (Finalità). — 1. Il presente titolo ha la finalità di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale, dando maggiore tutela

a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché ad incentivare e sviluppare l'uso della mobilità ciclistica.

ART. 193-ter. — (Impiantistica e strumenti tecnici per gli incroci pericolosi). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e gli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, realizza, avvalendosi dell'ISTAT, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi tre mesi siano impiantati nelle suddette aree semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della mobilità ciclistica.

ART. 193-quater. — (Trasferimento del 2 per cento del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste ciclabili). — 1. Le società che gestiscono strade e autostrade destinano il 2 per cento del proprio budget agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo.

ART. 193-quinquies. — (Limiti di velocità in aree residenziali). — 1. Gli autoveicoli che transitano nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere E e F, hanno l'obbligo del limite di 30 km/h di velocità massima nelle aree residenziali.

ART. 193-sexies. — (Aumento delle sanzioni amministrative). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 141 sono raddoppiate ».

13. 03. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di principio di solidarietà).

1. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente » sono aggiunte le seguenti: « , con l'autore della violazione, ».

13. 04. Garofalo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. All'articolo 201 comma 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo periodo le parole: « entro novanta giorni dall'accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro centocinquanta giorni dall'accertamento »;

b) al quarto periodo le parole: « la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data » sono sostituite dalle seguenti: « la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data ».

13. 05. Fauttilli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni).

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4 ».

13. 06. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Una quota pari all'80 per cento del totale annuo dei proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, è destinata a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Una quota pari al 50 per cento del totale annuo dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. »;

c) i commi 5 e 5-bis sono abrogati.

13. 07. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. »;

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

1) le parole: « alla lettera *c*) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

2) le parole: « polizia provinciale e di » sono soppresse.

13. 08. Fauttilli.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. ».

13. 09. Franco Bordo, Mognato, Folino.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 6 luglio 1974, n. 298, in materia di disciplina degli autotrasporti di cose).

1. Al comma 1, alla lettera *a*) ultimo periodo, dopo le parole: « lavoratori di-

pendenti » sono aggiunte le seguenti: « o autonomi ».

13. 010. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 6 luglio 1974, n. 298, in materia di disciplina degli autotrasporti di cose).

1. Al comma 1, alla lettera *a*) ultimo periodo, dopo le parole: « lavoratori dipendenti » è aggiunto il seguente periodo: « , ovvero chiunque collabori stabilmente, in maniera autonoma o dipendente, con il titolare della licenza di trasporto in conto proprio ».

13. 011. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Noleggio di velocipedi con conducente).

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dopo la parola: « motocarrozzetta, « aggiungere la seguente: « velocipede, »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2 ».

13. 012. Cristian Iannuzzi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente di Federbeton, Sergio Crippa, sulla situazione produttiva nel settore delle costruzioni 99

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia 99

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. (COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). (COM(2016) 864) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 100

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale*) 101

ALLEGATO 2 (*Proposta di documento finale*) 106

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale*) 109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2017-2020 100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione del Presidente di Federbeton, Sergio Crippa, sulla situazione produttiva nel settore delle costruzioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 luglio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.

(COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

(COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).

(COM(2016) 863).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

(COM(2016) 864).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 giugno 2017 il relatore Benamati ha presentato una pro-

posta di documento finale sulla COM(2016) 863. Invita quindi il relatore a presentare le restanti proposte di documenti finali relative agli altri atti in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, presenta le restanti tre proposte di documenti finali relativi rispettivamente agli atti COM(2016) 861, COM(2016) 862 e COM(864) (*vedi allegati 1, 2 e 3*). Comunica di non aver ricevuto alcuna osservazione o integrazione sulla proposta di documento finale relativa all'atto COM(2016) 863. Invita i colleghi a far pervenire possibilmente entro la settimana eventuali osservazioni sui documenti finali presentati nella seduta odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che le proposte di documenti finali presentate sui provvedimenti in esame saranno poste in votazione, come convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 13 luglio scorso, nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.**AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2017-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. (COM(2016) 861).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016) 863); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864);

premesso che:

le quattro proposte intervengono sulla disciplina relativa al mercato dell'energia di cui alle norme contenute nel cosiddetto « terzo pacchetto Energia » adottato nel 2009;

tali norme, pur avendo assicurato progressi concreti per i consumatori, quali una maggiore liquidità dei mercati e l'aumento degli scambi transfrontalieri, necessitano di essere adeguate ai cambiamenti intervenuti nel settore, a partire dal crescente utilizzo delle fonti rinnovabili e dal maggior sviluppo delle nuove tecnologie digitali;

in particolare, il ruolo sempre maggiore svolto nel mix energetico dalle ener-

gie rinnovabili, che per loro natura sono più variabili, meno prevedibili e decentrate rispetto alle fonti tradizionali, comporta la necessità di adeguare le regole di gestione del mercato e delle reti a mercati dell'energia elettrica più flessibili e integrati a breve termine;

le misure proposte prevedono, nel loro insieme, interventi in materia di nuovo assetto dei sistemi elettrici al fine di garantire, con l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema di rete, il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema in cui operano numerosi piccoli impianti di generazione decentrati e connessi direttamente alla rete di distribuzione e la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori;

le proposte in esame, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbero contribuire a garantire la libera circolazione dell'energia elettrica in base alle necessità effettive, tramite segnali di prezzo non falsati, e la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico;

nonostante i progressi realizzati dal « terzo pacchetto Energia », permangono ancora alcune criticità nei mercati dell'energia elettrica. In particolare, nel mercato all'ingrosso, sussistono ostacoli agli scambi transfrontalieri, mentre le capacità degli interconnettori non sono utilizzate fino in fondo. Per quanto riguarda, invece, i mercati al dettaglio, i prezzi dell'energia elettrica continuano a essere molto diversi tra gli Stati membri e sono aumentati

costantemente per gli utenti domestici a causa dei notevoli incrementi dei corrispettivi per l'uso della rete, tasse e imposte. Inoltre, le spese relative ai cambi di fornitore continuano a rappresentare un ostacolo significativo per i consumatori;

alcune regole dei mercati nazionali (ad esempio i massimali di costo e le norme che attribuiscono priorità al dispacciamento di taluni impianti) e gli interventi statali (prezzi regolamentati) distorcono la formazione dei prezzi e limitano lo sviluppo di un'effettiva concorrenza. Pertanto, al fine di orientare gli investimenti nei settori in cui sono maggiormente necessari, occorre migliorare i segnali di prezzo, in modo da consentire un'adeguata remunerazione delle risorse flessibili (tra cui la gestione attiva della domanda e lo stoccaggio) e un più efficace dispacciamento degli impianti di generazione esistenti. Segnali di prezzo in tempo reale e più trasparenti sono necessari anche per stimolare la partecipazione dei consumatori, sia individualmente che in maniera aggregata;

uno dei punti chiave delle proposte in esame è rappresentato dal rafforzamento del mercato interno dell'energia tramite la partecipazione attiva dei consumatori. In particolare, la Commissione europea intende promuovere l'autoconsumo di energie rinnovabili. Negli ultimi anni, infatti, grazie allo sviluppo tecnologico e all'innovazione guidata dalle politiche europee e nazionali, si è assistito alla realizzazione di efficaci tecnologie legate alle energie rinnovabili. Attualmente, tuttavia, l'autoproduzione di energia elettrica continua ad essere ostacolata proprio da una mancanza di norme comuni per i cosiddetti *prosumers*;

inoltre, l'autoconsumo può contribuire a ridurre le perdite della rete in quanto l'energia elettrica prodotta e consumata localmente può concorrere a mobilitare gli investimenti privati per finanziare la transizione energetica;

il modello emergente di autoconsumo apre inoltre nuove opportunità alle

piccole e medie imprese, che si confrontano con prezzi elevati dell'energia. Secondo le stime della Commissione, i consumatori commerciali (PMI, uffici, magazzini) possono ottenere elevate percentuali di autoconsumo (tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'energia totale necessaria);

vi è dunque un importante potenziale per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che va promosso attraverso strumenti finanziari che rendano ampiamente accessibile l'autoproduzione di energia anche ai consumatori più vulnerabili;

allo stato attuale, inoltre, mancano quadri giuridici atti a consentire lo svolgimento delle attività delle comunità energetiche locali, che possono rappresentare un modo efficiente per gestire l'energia a livello di comunità, consumando direttamente l'energia elettrica prodotta o destinandola al (tele)riscaldamento-raffreddamento, con o senza connessione ai sistemi di distribuzione;

l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili presenta alcuni profili problematici. La diffusione delle produzioni in piccola scala richiede, infatti, interventi sulle reti elettriche, adeguando le infrastrutture esistenti. Si tratta, per un verso, di passare da reti « unidirezionali » a reti nelle quali anche gli utenti immettono energia e, per un altro verso, di garantire la compatibilità tecnologica tra i nuovi *prosumers* e la rete di distribuzione;

si registrano ancora in molti Paesi complesse ed onerose procedure amministrative e autorizzative che rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala;

la riduzione dei costi si ottiene anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale e non soltanto in occasione della fatturazione. È stato verificato, infatti, che – sulla base dei propri dati sul consumo – gli utenti modificano i comportamenti e riducono il consumo di energia.

Con specifico riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premessò ulteriormente che:

nel contesto di riforma dell'assetto del mercato elettrico, la proposta di regolamento sul mercato europeo dell'elettricità è quella che più delle altre affronta aspetti prettamente tecnico-regolatori che in molti casi sono stati già disciplinati a livello europeo o sono in corso di discussione nell'ambito dei cosiddetti codice di rete, che prevedono l'adozione di norme tecniche con regolamenti della Commissione, previa consultazione di esperti nazionali;

la proposta di regolamento presenta numerose intersezioni con le altre proposte del pacchetto sul mercato elettrico, in particolare con riguardo ai temi della cooperazione regionale, delle attività di distribuzione, della flessibilità, dei consumatori attivi e delle comunità energetiche locali;

L'articolo 13 della proposta stabilisce che ogni zona di offerta dovrebbe essere equivalente a una zona di prezzo di sbilanciamento. Inoltre prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentino alla Commissione una proposta sull'eventualità di mantenere o modificare la configurazione e che, in base a tale proposta, la Commissione adotti la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta;

L'articolo 16 prevede che le tariffe di distribuzione rispecchino i costi di utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono

i clienti attivi, e possano essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolamentazione possono introdurre tariffe di rete orarie, che riflettano l'utilizzo della rete, in modo trasparente e prevedibile per il consumatore;

L'articolo 18 della proposta si fonda sul presupposto che i problemi di inadeguatezza dei sistemi elettrici dipendono prevalentemente da distorsioni indotte da interventi amministrativi di contenimento del livello dei prezzi e propone conseguentemente di condizionare l'avvio di meccanismi di lungo termine, quali i mercati per la remunerazione della capacità (CRM), alla verifica di una serie di pre-condizioni. In particolare, una volta individuata una criticità a livello nazionale in termini di adeguatezza, gli Stati membri possono introdurre CRM solo dopo aver eliminato ogni distorsione regolatoria che inibisca un'adeguata crescita dei prezzi, sviluppato gli stoccaggi e le interconnessioni, incentivato la partecipazione della domanda e promosso l'efficienza energetica;

L'articolo 20 della proposta stabilisce che nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità che indica il livello desiderato di sicurezza dell'approvvigionamento in modo trasparente, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione sulla base della metodologia e dei parametri definiti a livello europeo;

L'articolo 32 della proposta prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione istituiscano centri operativi regionali nel territorio di uno degli Stati membri della regione in cui svolgeranno i loro compiti. I centri operativi regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo funzioni di rilevanza regionale;

L'articolo 53 della proposta prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione cooperino al fine di conse-

guire un accesso coordinato a risorse quali generazione distribuita, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda in grado di sostenere esigenze particolari sia del sistema di distribuzione sia del sistema di trasmissione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, occorre valutare se sia fondato e incontrovertibile il presupposto della proposta di regolamento secondo il quale i segnali di prezzo di breve termine avrebbero la capacità di guidare scelte di investimento efficienti. Tale valutazione è necessaria a maggior ragione dal momento che il disegno dei mercati europei (cosiddetto *target model*) è caratterizzato da una elevata standardizzazione dei prodotti scambiati, sia geografica che temporale; questa standardizzazione limita fortemente la possibilità di inviare al mercato corretti segnali circa il valore dell'energia nelle diverse località in ciascun istante. Al riguardo, si tratta di verificare se non risulti più coerente con la vita economica degli investimenti l'attivazione di strumenti di mercato trasparenti, quali i mercati della capacità pluriennale, sul modello di quello applicato in Italia. Si tratta in altri termini di individuare le soluzioni più opportune che abbiano carattere strutturale e non contingente per la remunerazione della capacità di produzione e delle fonti di flessibilità;

b) occorre evitare che la normativa proposta si sovrapponga e crei confusione rispetto a regole già introdotte con i Codici di rete europei, per altro oggetto di recente adozione. Si tratta, in particolare, di valutare se la regola generale prevista all'articolo 13 della proposta, che stabilisce che ogni zona di offerta sia equivalente a una

zona di prezzo di sbilanciamento, ben si applicherebbe a tutti i sistemi elettrici europei, inclusi quelli caratterizzati da vincoli di rete locali che causano frequentemente la differenziazione del valore dell'energia elettrica tra località incluse nella stessa area di mercato. Per i sistemi elettrici con questa caratteristica, quale è quello italiano, la definizione di zone di prezzo di sbilanciamento non coincidenti con le zone di offerta (molto ampie), ma più ristrette può essere necessario ad offrire un segnale di prezzo (incentivo a non sbilanciare) corretto. In mancanza di tale segnale di prezzo la gestione dei vincoli di rete locale diventerebbe inutilmente costosa, a danno dei consumatori di energia elettrica;

c) con riferimento inoltre alla previsione di cui all'articolo 13, che attribuisce alla Commissione europea la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta, occorre valutare se non sia più opportuno mantenere la responsabilità della decisione anche in capo alle autorità nazionali;

d) per quanto concerne le tariffe di distribuzione, di cui all'articolo 16, occorre valutare attentamente se la soluzione prospettata sia la più idonea, alla luce del fatto che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, vige un principio di tariffa di rete unica nazionale che, se da un lato indebolisce l'efficacia del segnale di prezzo, dall'altro, consente di redistribuire i maggiori costi dovuti a colli di bottiglia e congestioni strutturali e applicare un costo del servizio al cliente finale più omogeneo su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, quindi, si ritiene opportuno operare scelte che tengano conto delle specificità nazionali, specie quando producano risultati positivi;

e) in merito all'articolo 20, che stabilisce che il livello desiderato di sicurezza, il cosiddetto reliability standard, sia definito dall'autorità di regolazione nazionale, si ritiene più opportuno che tale decisione sia affidata al decisore politico. Infatti, la norma proposta impedirebbe

agli Stati membri di attivare misure volte a raggiungere un livello di sicurezza più elevato, nonostante i costi di gestione di un'eventuale crisi (inclusi gli eventuali distacchi e ripercussioni sul sistema produttivo) siano non omogenei a livello europeo e, comunque, integralmente a carico del sistema nazionale;

f) per quanto riguarda l'introduzione dei centri operativi regionali, i ROCs (Regional Operation Centres), occorre valutare se la soluzione prospettata non comporti un arretramento rispetto a sistemi già in vigore in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, nei quali i TSOs (Transmission System Operators) assumono una diretta responsabilità nei confronti dello Stato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate. Un legame di tale natura non esisterebbe, invece, tra lo Stato ed il ROC. Tra l'altro, la previsione appare disallineata rispetto a quanto previsto nei sopra richiamati codici di rete europei di recente adozione (System Operation Guidelines) laddove è stabilito che i Regional Security Coordinators

(con funzioni simili ai ROCs), non adottano decisioni vincolanti, ma soltanto proposte e raccomandazioni. Occorre, pertanto, valutare se non sia più opportuno, sempre in un'ottica di convergenza progressiva verso sistemi meno frammentati, prevedere che tali centri si configurino piuttosto come piattaforme di cooperazione fra gestori dotate di soli poteri di indirizzo – e non decisori vincolanti – sugli organismi nazionali;

g) la proposta all'articolo 53, appare suscettibile di creare contrapposizioni tra TSOs e DSOs (Distribution System Operators) nell'accesso alle medesime risorse con possibili effetti non efficienti sul piano della sicurezza del sistema elettrico. Sarebbe opportuno, quindi, che il quadro normativo europeo lasciasse agli Stati membri la possibilità di definire un modello di cooperazione tra DSOs e TSOs che ben si adatti alle caratteristiche specifiche del proprio sistema elettrico, anche con riferimento all'attribuzione univoca delle responsabilità della sicurezza.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la sicurezza e la continuità nella disponibilità di energia elettrica a costi ragionevoli è un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle società moderne. Pertanto, occorre creare le condizioni per evitare o perlomeno minimizzare i rischi che possano mettere a repentaglio tale sicurezza e continuità;

a tale scopo, anche per diminuire la dipendenza da fornitori esteri, il parco di generazione elettrico europeo sta evolvendo: da un sistema basato sulle fonti fossili a un sistema indirizzato maggiormente l'utilizzo di fonti rinnovabili e di tecnologie a basse emissioni di carbonio;

è indispensabile costruire un sistema europeo dell'energia elettrica, che consenta di prevenire i rischi derivanti da una frammentazione dei mercati nazio-

nali. Il buon funzionamento del sistema presuppone che esista una disponibilità di fonti senza discontinuità, ma anche di reti di distribuzione e trasmissione interconnesse e sufficientemente flessibili in grado di rispondere ad eventuali shock;

la sicurezza dell'approvvigionamento necessita, pertanto, di una rete interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, che adottino soluzioni transfrontaliere che permettano agli Stati membri di beneficiare di eventuali eccedenze di produzione in altri Stati;

l'obiettivo prioritario della proposta di regolamento è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione e gestione di situazioni di crisi nella disponibilità di energia elettrica, dovute a condizioni climatiche estreme, discontinuità nelle forniture e da eventuali attacchi dolosi, compresi quelli di tipo informatico;

a tal fine, la proposta di regolamento prevede norme sulla cooperazione tra gli Stati membri improntate ai principi di solidarietà, introducendo una dimensione regionale nella valutazione e nella gestione delle crisi;

a giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria in quanto attualmente gli Stati membri adottano approcci molto divergenti che tendono a considerare esclusivamente il contesto nazionale, senza tener conto di quanto accade negli Stati confinanti;

la normativa vigente (direttiva 2005/89/CE) si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione dei modi e degli strumenti con cui perseguirli. Tale direttiva si è rivelata operativamente poco efficace;

la proposta di regolamento abroga la direttiva prevedendo una disciplina più puntuale e dettagliata per quanto riguarda l'articolazione delle diverse fasi di prevenzione e gestione delle crisi. Peraltro, pur facendosi ricorso allo strumento del regolamento, si può osservare che, mentre la relativa disciplina è molto puntuale e dettagliata per quanto concerne i profili procedurali e metodologici, alcune altre parti, quali quelle concernenti i livelli delle prestazioni e l'individuazione dei clienti protetti, non vengono definite dettagliatamente, ma vengono rimesse ad una fase successiva;

la proposta di regolamento ha un impianto parzialmente corrispondente a quello dell'omologa proposta di regolamento (COM(2016) 52), presentata il 16 febbraio 2016, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in relazione alla quale è emerso che in prospettiva la suddivisione in regioni dovrà considerarsi superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente in specifici ambiti regionali;

la proposta in esame, peraltro, rispetto a quella relativa al settore del gas risulta meno dettagliata, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle regioni e delle categorie di utenti protetti, per le quali si rinvia ad atti successivi;

in particolare, l'articolo 2 definisce la « regione » come un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale, per la cui istituzione (da parte dell'ACER su proposta dell'ENTSO-E) si rinvia ad un'altra proposta di regolamento facente parte del pacchetto « Energia pulita »;

analogamente, per quanto riguarda le categorie di clienti protetti, a differenza

della citata proposta concernente il gas, la proposta in esame non individua direttamente le categorie (famiglie, servizi essenziali e impianti di teleriscaldamento) ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas – ove necessario anche interrompendo l'approvvigionamento ai clienti non protetti – ma per la loro individuazione rinvia ai piani di preparazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, lettera *h*);

le prospettive stagionali dell'adeguatezza sono elaborate dall'ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) che può delegare i compiti ai centri operativi regionali, mentre le valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale a infragiornaliero per le rispettive regioni sono effettuate dai centri operativi regionali (articoli 8-9);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) la proposta ha il pregio di portare i temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi ad una dimensione sovranazionale, armonizzando e razionalizzando le esperienze degli operatori di rete che finora hanno regolato, prevalentemente attraverso accordi bilaterali e multilaterali, sia la gestione ordinaria che quella delle emergenze. Tuttavia, resta da valutare se il criterio proposto, che fa riferimento alla dimensione regionale, sia il più efficace e tenga adeguatamente conto delle esigenze di continuità del servizio di ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali;

b) inoltre, appare opportuno definire con la necessaria chiarezza i confini delle responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, in modo da

evitare di complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. In particolare non appare chiara la capacità operativa dei centri di controllo regionale rispetto all'attività dei TSOs, che pertanto andrebbe definita con maggiore precisione ai fini di una migliore identificazione delle responsabilità nelle scelte operative e nelle eventuali compensazioni;

c) in generale, occorre garantire un equilibrato ed efficace riparto dei poteri tra livello sovranazionale e livello nazionale, riservando in capo agli Stati membri un adeguato margine di discrezionalità affinché possano predisporre le strategie più idonee ad assicurare gli approvvigionamenti elettrici sul proprio territorio. A tal fine, si segnala, altresì, l'opportunità di valutare l'istituzione, da parte degli Stati membri, eventualmente per il tramite dei regolatori nazionali, di un'adeguata struttura di supervisione sull'attività dei centri regionali di controllo;

d) riguardo alla composizione delle regioni, le stesse dovrebbero essere definite in base ad esigenze di pianificazione operative a breve termine, consentendo agli Stati membri soluzioni più adeguate alle loro esigenze; inoltre, sarebbe opportuno che le regioni fossero in linea con il perimetro geografico dei Regional Security Coordinators (RSCs), istituiti dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs, Transmission System Operators) con il compito di assisterli nel mantenimento della sicurezza operativa del sistema elettrico (ad es. Terna fa parte dell'RSC Coreso, di cui fanno parte anche i gestori di Francia, Germania, Belgio, Regno Unito e Portogallo);

e) per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza con orizzonte inferiore ad un anno, che attualmente vengono con-

dotte a livello di ciascuno Stato membro, pienamente responsabile per la sicurezza degli approvvigionamenti, occorre evitare il rischio che la condivisione della metodologia europea non si traduca in un impedimento per i singoli Stati ad effettuare le valutazioni specifiche sull'adeguatezza del sistema necessarie in ragione delle caratteristiche del sistema elettrico nazionale e di specifici rischi (situazioni meteo eccezionali, terremoti, attentati terroristici);

f) per quanto riguarda la predisposizione dei piani di gestione dei rischi, si evidenzia che tra le misure coordinate e concordate sul piano regionale fra le autorità competenti possono figurare anche misure di grande impatto come *il load shedding*, ossia l'alleggerimento del sistema elettrico mediante l'interruzione dell'erogazione di energia in alcune zone. Occorre al riguardo considerare attentamente se la soluzione prospettata in caso di mancato accordo fra le autorità competenti, per cui interverrebbe in ultima istanza ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) su valutazione della Commissione, non sacrifichi eccessivamente le competenze degli Stati membri i quali sarebbero privati di una funzione che dovrebbe restare, almeno in parte, nella loro responsabilità;

g) in ogni caso, va scongiurato il rischio che dalle modifiche prospettate, in particolare per quanto concerne la previsione di un più stretto coordinamento a livello europeo sul piano delle procedure di risposta a eventuali crisi, discenda un aumento dei costi attraverso la determinazione delle tariffe, a carico di imprese e cittadini;

h) è indispensabile garantire che il negoziato sulle diverse proposte che compongono il pacchetto presentato dalla Commissione proceda parallelamente e contestualmente, onde evitare un rischio di asimmetrie e vuoti regolatori.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifiuzione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). (COM(2016) 864).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

ferme restando le considerazioni svolte in premessa alla proposta di documento finale relativo alla COM(2016)861 con riferimento a tutte le proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

premesso ulteriormente che:

la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864) modifica la direttiva vigente, 2009/72/CE, attraverso una serie di misure volte, in primo luogo, a promuovere la partecipazione attiva al mercato dei consumatori e dei piccoli auto-produttori;

in particolare, la proposta di direttiva prevede, all'articolo 5, il superamento definitivo della regolazione dei prezzi dell'elettricità nel corso del quinquennio successivo alla sua adozione. Pertanto, tutti i fornitori potranno fissare liberamente il prezzo dell'elettricità e l'intervento degli Stati membri sui prezzi finali dell'energia elettrica potrà limitarsi soltanto ai clienti vulnerabili e a coloro che sono in condizioni di disagio economico;

l'articolo 10 prevede che gli Stati membri assicurano che i clienti ricevano informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti;

al fine di stimolare la concorrenza nel mercato al dettaglio, la proposta promuove l'apertura del mercato a nuovi soggetti e la diffusione di nuove formule contrattuali. Ciascun consumatore finale, su propria richiesta, potrà accedere ad un contratto di fornitura a prezzi dinamici (articolo 11), che riflette i prezzi dell'energia nel mercato spot o nel mercato del giorno prima, ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Inoltre, i consumatori potranno scegliere di stipulare un contratto con un aggregatore, senza il consenso del proprio fornitore;

la proposta (articolo 17) prevede, inoltre, che i consumatori che intendono offrire servizi di *demand-response*, anche attraverso soggetti aggregatori, possano partecipare senza discriminazioni ai mercati organizzati alla stregua dei produttori. Inoltre, definisce la comunità energetica come un soggetto giuridico che può svolgere attività di generazione, di gestione

della rete di distribuzione locale o di fornitura (anche in forma di aggregatore), per la quale gli Stati membri dovranno adottare un quadro regolatorio specifico, che le consenta di svolgere attività nel settore energetico e avere accesso a tutti i mercati organizzati in maniera non discriminatoria;

l'articolo 18 prevede che gli Stati membri assicurano che le bollette soddisfino i requisiti minimi per la fatturazione e le informazioni di fatturazione di cui ad apposito allegato;

la proposta (articolo 19 e seguenti) impegna gli Stati membri ad agire prontamente per l'installazione dei contatori intelligenti rispondenti a standard europei definiti dalla proposta stessa; nel caso in cui una valutazione costi-benefici non giustifichi un piano di installazione di smart-meters su tutto il territorio, viene comunque riconosciuta al singolo consumatore la facoltà di richiedere e ottenere l'installazione individuale a condizioni eque e ragionevoli;

in tema di distribuzione, la proposta (articoli 31 e seguenti) conferisce al distributore un ruolo più attivo rispetto all'assetto vigente del mercato. In particolare, il gestore della rete di distribuzione assume un ruolo chiave rispetto ai temi dell'integrazione delle risorse di flessibilità, acquisizione di servizi ausiliari non legati alla frequenza e servizi legati alla gestione delle congestioni, dello scambio e della gestione delle informazioni, in un'ottica di coordinamento con i TSOs (Transmission System Operators), e delle esigenze infrastrutturali, anche mediante la predisposizione dei piani di sviluppo della rete di distribuzione;

per quanto riguarda le reti di distribuzione, al fine di facilitare la soluzione delle congestioni, la proposta (articolo 32) prevede che gli Stati membri sono chiamati a definire una disciplina per l'acquisto, da parte dei gestori della rete, dei servizi utili a migliorarne l'efficienza, che includa la definizione di prodotti standardizzati;

viene confermato e rafforzato il principio della neutralità della rete e dell'*unbundling* (articolo 54) in relazione all'esercizio di impianti di stoccaggio elettrico da parte dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione e, per questi ultimi, è previsto il divieto di possedere o controllare indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari. Una deroga a tali divieti può essere concessa previa valutazione di necessità da parte del regolatore nazionale, se, in esito a una procedura di appalto aperta, risulti che non vi siano soggetti terzi interessati, qualora tali impianti siano necessari all'adempimento degli obblighi del gestore,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare apprezzabile l'approccio olistico proposto dalla Commissione europea nella predisposizione del pacchetto; a tal fine, gli obiettivi e le finalità delle diverse proposte richiederanno uno sforzo di coerenza e di coordinamento tra le diverse disposizioni, evitando l'eccesso di dettaglio quando non risulti indispensabile;

b) l'eccesso di regolazione, anche per profili puntuali e di dettaglio, potrebbe comportare un rischio di soluzioni non necessariamente ottimali o efficienti in ogni contesto, per cui il *trade-off* tra armonizzazione delle regole a livello europeo e ottimizzazione delle scelte sulla base delle caratteristiche specifiche dovrebbe essere risolto in favore di scelte unitarie a livello europeo solo nei casi in cui possano effettivamente aiutare lo sviluppo di un mercato più ampio, integrato e competitivo; in caso contrario, si rischierebbe di penalizzare i consumatori e indurre effetti negativi soprattutto in sistemi più avanzati, come ad esempio quello italiano, che hanno già raggiunto soluzioni innovative nella regolazione della distribuzione, con particolare riferimento all'installazione degli *smart meter* anche di seconda generazione (2G). Anche per quanto riguarda il superamento della re-

golazione dei prezzi dell'elettricità e la tutela dei consumatori vulnerabili, sono attualmente all'esame del Parlamento italiano misure volte al superamento del regime del mercato vincolato a partire dal 1° luglio 2019, in anticipo quindi rispetto ai tempi proposti dalla direttiva, e ad una revisione del meccanismo di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;

c) per altro verso, occorre evitare anche il rischio di un irrigidimento del quadro regolatorio su soluzioni poco flessibili, in ragione dell'incertezza circa l'evoluzione dei mercati e tecnologica e la persistenza di ampie differenze tra i diversi Paesi membri;

d) in materia di fatturazione (articolo 18), è auspicabile l'adozione di una disciplina che si ispiri all'obiettivo di migliorare il mercato *retail* e la protezione dei consumatori attraverso criteri minimi, evitando di imporre regimi che possano comportare un arretramento e risultare meno garantisti per gli stessi consumatori di quelli attualmente vigenti in alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia;

e) lo stesso rischio dell'eccesso di dettaglio si ravvisa, con riferimento all'articolo 10, in materia di alternative alla disconnessione, considerato che in Italia si è già provveduto a introdurre alcuni strumenti, come la rateizzazione dei pagamenti, per cui l'adeguamento alla proposta di direttiva comporterebbe oneri amministrativi a fronte dei quali non sono chiari i benefici per l'utenza finale;

f) quanto alla previsione di contratto a prezzo dinamico, occorre valutare se non sia preferibile, piuttosto che ipotizzare fattispecie contrattuali puntuali, rimettere anche alle dinamiche concorrenziali in un mercato libero ed aperto come è quello della fornitura l'emergere di pratiche commerciali innovative, se necessario rimuovendo gli ostacoli eventualmente presenti;

g) per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al singolo consumatore di

richiedere e ottenere l'installazione individuale di uno *smart meter* a condizioni eque e ragionevoli, la proposta di direttiva dovrebbe tener conto delle implicazioni in termini di modifiche all'assetto regolatorio che si renderebbero necessarie per consentire l'utilizzo della funzionalità dei sistemi di misurazione intelligente da parte dei clienti finali che ne siano stati dotati;

h) per quanto concerne l'accesso ai dati sulle forniture, si rende opportuna una maggiore chiarezza (ad esempio, sulla definizione di dati di misurazione e dati di consumo) e una semplificazione operativa;

i) in merito alle funzioni assegnate alle comunità energetiche locali nel caso in cui si occupino della gestione della rete di distribuzione (articolo 16), si evidenzia il rischio che in tal modo possa essere messo in discussione il principio dell'unitarietà delle reti di distribuzione a scapito dell'efficienza delle reti stesse; conseguentemente, dovrebbe essere esclusa la gestione delle reti di distribuzione da parte delle comunità energetiche locali qualora possa risultare pregiudicata la gestione unitaria dei sistemi di distribuzione;

j) la proposta di direttiva apporta numerose novità alla disciplina della distribuzione, attribuendo al gestore della rete di distribuzione numerose nuove funzioni che si giustificano con un disegno del mercato che punta ad accrescere la partecipazione attiva dal basso. In particolare, l'articolo 32 della proposta prevede che gli Stati Membri promuovano un *framework* regolatorio con una coesistenza di differenti tipologie di mercati/procedure per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità, di cui sarebbero responsabili sia i TSOs che i DSOs (Distribution System Operators). Occorre valutare se tale assetto possa comportare il rischio di una gestione diseconomica delle risorse a danno della sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso;

k) in particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia elettrica a disposizione dei TSOs, come suggeriscono le sperimentazioni in corso in Italia, si evi-

denzia l'opportunità di differenziare le diverse applicazioni in funzione del servizio/prodotto sottostante. In tale prospettiva, potrebbe essere condivisibile una limitazione per i TSOs a possedere stoccaggi limitatamente alle applicazioni *energy-driven*, fermo restando il diritto dei TSOs a utilizzare, a condizioni regolate, gli impianti di proprietà degli operatori di mercato per esigenze di rete.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.50.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 13 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 19 luglio 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, mentre a livello regionale sussiste un quadro di misure più ampio e articolato, anche in ragione dell'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di servizi sociali.

Il testo consta di nove articoli ed è volto, come specificato dall'articolo 1, a promuovere, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone an-

ziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

L'articolo medesimo precisa che si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Anche con riferimento alle competenze della XI Commissione, ritiene che dovrebbe valutarsi l'adeguatezza di tale previsione, anche tenendo conto della circostanza che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo. Dovrebbe in ogni caso considerarsi che nell'ordinamento allo stato esistono diverse età pensionabili peraltro periodicamente adeguate all'incremento della speranza di vita. A tale proposito, sottolinea che il dato della speranza di vita è in continua evoluzione e che esso, dopo un costante andamento al rialzo, nel 2015 ha segnato un'inversione di tendenza. Tiene, inoltre, a rimarcare la necessità che i meccanismi per la determinazione dell'età pensionabile non vanifichino iniziative, come quella all'esame, volte dare un senso diverso alla vecchiaia, tenendo al lavoro persone che vorrebbero, invece, intraprendere iniziative diverse.

Segnala che l'articolo 2 definisce invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita.

A tale scopo, l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo, che coinvolgano persone anziane in opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti.

La norma precisa che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, gli anziani coinvolti fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività

di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza.

Rileva che l'articolo 4 reca l'individuazione delle attività di utilità sociale nelle quali coinvolgere le persone anziane. Si tratta, in particolare, della sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, dell'auto-aiuto tra persone anziane e della promozione della solidarietà tra le generazioni; della vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, dell'accompagnamento e del sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie; della tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; della valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane; dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche; della tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

Ai sensi dell'articolo 5, i comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane coinvolte nelle attività contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Al riguardo, ricorda che già l'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per i lavori socialmente utili prevedeva che i soggetti utilizzatori attuassero idonee forme assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Analogamente, l'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, debbano essere assicurate idonee coperture assicurative presso l'INAIL con-

tro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di uniformare la formulazione dell'articolo 5 alla previsione di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Osserva che l'articolo 6 assegna allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e per favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e al sostegno alle attività delle università della terza età. A tali fini, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone azioni volte a promuovere e a sostenere specifici protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Nell'osservare che non sembra sussistere una diretta correlazione tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 6, rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella predisposizione delle azioni e dei protocolli relativi alla messa a disposizione dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Passa, quindi, all'articolo 7, che, con la finalità di prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, attribuisce al Ministero della salute il compito di favorire l'adozione di azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Lo stesso Ministero, inoltre, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla

persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

Segnala che l'articolo 8 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Fa presente, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dall'attuazione della legge, ad eccezione di quanto disposto dal precedente articolo 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni richiamate nel suo intervento.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10952 Silvia Giordano: Realizzazione di un polo oncologico pluriterritoriale presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN)	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	118
5-01735 Binetti: Iniziative volte a prevenire le infezioni ospedaliere	116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120
AVVERTENZA	117

INTERROGAZIONI

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.35.

5-10952 Silvia Giordano: Realizzazione di un polo oncologico pluriterritoriale presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN).

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, dichiara di considerare surreale la risposta ricevuta, che coincide di fatto con le premesse della sua interrogazione senza fornire elementi concreti in relazione ai quesiti posti.

5-01735 Binetti: Iniziative volte a prevenire le infezioni ospedaliere.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, pur evidenziando l'estremo ritardo con cui essa viene fornita. A prescindere dal singolo caso oggetto dell'interrogazione, sottolinea la delicatezza del tema delle infezioni ospedaliere, spesso causate da batteri antibioticoresistenti. Rilevando che non tutti i Comitati Infezioni Ospedaliere (CIO) funzionano in maniera adeguata, auspica una prevenzione più efficace, da attuarsi anche attraverso l'impiego combinato di diverse competenze. Nel ricordare che in passato era consuetudine prevedere un antibiogramma per assicurare un uso mirato degli antibiotici, segnala che l'abbandono di tale buona prassi, al fine di ridurre i tempi di intervento, ha contribuito ad accrescere l'antibiotico-resistenza.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché

disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

ALLEGATO 1

5-10952 Silvia Giordano: Realizzazione di un polo oncologico pluri-territoriale presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, poiché essa si concentra su problematiche afferenti alla preminente competenza regionale in tema di organizzazione del servizio sanitario sul territorio, si risponde sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Benevento che ha provveduto ad acquisire informazioni presso le competenti Autorità regionali.

Al riguardo, la direzione generale dell'azienda sanitaria locale di Benevento ha segnalato che il decreto del Commissario *ad acta* n. 33 del 2016, recante il « Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2015 » non ha previsto l'istituzione del polo oncologico pluriterritoriale nel presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti.

Per quanto concerne, invece, la realizzazione di un servizio di medicina nucleare a Benevento, la direzione generale dell'azienda ospedaliera « Rummo » di Benevento ha precisato di aver inviato alla Regione Campania, in data 12 aprile 2017, una « Richiesta di implementazione Medicina nucleare – Azienda ospedaliera Rummo di Benevento », in cui sono state sviluppate le motivazioni alla base della formulazione di una specifica richiesta di attivazione della medicina nucleare presso la medesima struttura ospedaliera.

In particolare, il decreto del Commissario *ad acta* n. 98 del 2016 ha istituito la Rete oncologica campana, negli ambiti della quale devono trovare la loro collocazione funzionale tutte le strutture pub-

bliche e private che erogano prestazioni di Tomografia ad emissione di positroni e di Tomografia computerizzata per i pazienti oncologici.

All'Azienda ospedaliera « Rummo » di Benevento viene riconosciuto un importante ruolo all'interno della Rete Oncologica Campana, quale Centro di II livello – « Centro oncologico di riferimento polispecialistico » della stessa Rete.

In effetti, il territorio provinciale si potrebbe giovare fortemente della presenza di un Centro oncologico, quale quello ipotizzato presso il Presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti, da integrare con le attività espletate dall'azienda ospedaliera « Rummo ».

Inoltre, il « Rummo » di Benevento è, attualmente, l'unica azienda sanitaria pubblica della Regione Campania sprovvista di Medicina nucleare, pur essendo dotata di numerose branche di altre specialità.

Ogni anno l'Azienda ospedaliera « Rummo » prescrive centinaia di prestazioni diagnostiche – soprattutto in ambito oncologico – le quali non soddisfano direttamente gli utenti e costringono i cittadini della Provincia di Benevento a rivolgersi o all'unica struttura privata presente nel territorio, o alle strutture pubbliche ubicate in altre Province, se non in altre Regioni, aumentando la mobilità passiva e sottoponendo i pazienti ad enormi disagi e a continui tragitti.

Per tali motivi, l'Azienda ospedaliera « Rummo » ha richiesto, come detto, di poter attivare la disciplina della Medicina

nucleare, inserendola nel programma regionale, e di poter installare un apparato per Tomografia ad emissione di positroni e per Tomografia computerizzata.

Concludo rassicurando gli onorevoli interroganti che, sebbene, come detto, l'organizzazione della rete ospedaliera com-

peta in primo luogo alla Regione, il Ministero della salute monitorerà l'evolversi della situazione al fine di garantire la migliore erogazione di servizi sanitari ed il conseguente riconoscimento di un'assistenza efficiente ai pazienti presenti sul territorio.

ALLEGATO 2

5-01735 Binetti: Iniziative volte a prevenire le infezioni ospedaliere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si risponde sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma che ha acquisito le necessarie informazioni presso la Regione Lazio.

Al riguardo, la citata Regione ha preliminarmente rappresentato che l'evento di decessi per colite fulminante da infezione da *clostridium difficile*, verificatisi nell'Ospedale San Giovanni Addolorata, risale al 2013 allorché si registrò una concentrazione – nel periodo maggio-giugno – di detti casi in pazienti ricoverati nell'unità di terapia intensiva del citato Ospedale.

A seguito di quanto occorso, la struttura, in collaborazione con la Asl competente per territorio, ha messo in atto azioni specifiche di sorveglianza e controllo: in particolare, è stata avviata una indagine epidemiologica con l'obiettivo di identificare e trattare i casi di infezione presenti nonché prevenirne di nuovi.

Tra le attività intraprese si segnalano la revisione dei protocolli per il controllo delle infezioni (nello specifico quello predisposto per la gestione delle infezioni da *clostridium difficile*); lo svolgimento di corsi di formazione specifici a cui hanno partecipato medici ed infermieri nonché l'analisi dei risultati emersi dal sistema di sorveglianza dei casi di infezione dal virus in questione nel periodo dicembre 2015 a settembre 2016. Al riguardo, la medesima Regione ha fatto presente che si è registrato un andamento di tipo stagionale con un picco a fine inverno e a fine estate, conformemente a quanto riportato dalla letteratura.

Per quanto concerne la programmazione e le attività poste in essere dalla Regione in materia di prevenzione, la stessa ha rappresentato di aver rilanciato con forza le iniziative a sostegno del contrasto alle infezioni correlate all'assistenza e all'antibiotico resistenza e per il buon uso degli antimicrobici.

In particolare, con decreto del commissario *ad acta* del 24 novembre 2015 (n. U00563) è stato istituito il Coordinamento regionale dei Comitati di controllo delle infezioni correlate all'Assistenza a cui sono state attribuite funzioni di progettazione, formazione ed informazione, nonché l'elaborazione di strategie e linee di indirizzo regionali volte alla riduzione del rischio infettivo.

Ciò si aggiunge al precedente decreto del commissario *ad acta* del 6 luglio 2015 (n. U00309) con cui è stato approvato il piano regionale della prevenzione 2014-2018.

Inoltre, la Regione stessa ha elaborato un Piano Operativo, trasmesso alle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale per la trasposizione in specifici piani attuativi, che prevede, tra l'altro, l'impegno da parte delle Direzioni aziendali di definire ed attuare una politica di contrasto alle infezioni associate alle pratiche sanitarie, al fenomeno della antibiotico resistenza e per il buon uso degli antimicrobici; il Piano prevede, altresì, l'inserimento delle tematiche nell'ambito dei criteri di valutazione delle direzioni aziendali e nel rispetto dei LEA nonché un censimento delle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni esistenti a livello locale finalizzato anche allo sviluppo di pro-

grammi formativi per la prevenzione, monitoraggio e controllo delle infezioni nonché per il buon uso degli antibiotici.

Peraltro, il 18 agosto dello scorso anno la Regione medesima ha emanato le « Linee di indirizzo per la stesura dei Piani per i Comitati di controllo delle infezioni correlate all'assistenza della Regione Lazio ».

Infine, la Regione ha comunicato che è in corso la revisione del sistema di sorveglianza per *clostridium difficile*, e che, a tal fine, sta procedendo all'estensione del modello messo a punto per il Giubileo 2015-2016, in occasione del quale, in considerazione del possibile cambiamento delle patologie attese per l'arrivo di viaggiatori provenienti da più parti del mondo, si è reso necessario un sistema che consentisse una più rapida notifica ed informazioni più celeri distinte per agente causale.

Posto quanto sopra, è il caso di far presente che la qualità dell'assistenza sanitaria passa anche attraverso un efficiente sistema di sorveglianza delle infezioni ad essa correlate. Ciò rappresenta,

infatti, una componente essenziale dei programmi mirati a promuovere la qualità dell'assistenza, riducendo il rischio di infezioni per i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari. La disponibilità di sistemi di sorveglianza e di monitoraggio del fenomeno, di elevata qualità e accuratezza, oltre che supportati da sistemi informativi integrati, è di essenziale importanza per mantenere alto il livello di attenzione, definire dimensioni e caratteristiche del problema, indirizzare gli interventi, monitorare i progressi mediante l'utilizzo di indicatori specifici, nonché per individuare tempestivamente eventi sentinella ed epidemie.

Per questi motivi ritengo, pertanto, di poter rassicurare l'onorevole interrogante che il Ministero della salute, da sempre sensibile al tema della sicurezza dei pazienti e degli operatori, si terrà in contatto con le competenti strutture regionali al fine di verificare la definizione del predetto sistema di sorveglianza e garantire, quindi, la riduzione di incidenza delle infezioni medesime, a tutela della salute dei pazienti e degli operatori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Cattolica Assicurazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di Assoidroelettrica e dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo	123
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	125
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ..	131

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .	125
---	-----

AVVERTENZA	127
------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Cattolica Assicurazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Albano AGABITI, *presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.)*, il dottor Marco CARDINALETTI, *direttore generale della Cattolica Assicurazioni* e il dottor Raffaele BORRIELLO, *direttore generale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Gallinella, Oliverio, Carra, L'Abbate, Luciano Agostini.

Il dottor Albano AGABITI, *presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.)*, il dottor Raffaele BORRIELLO, *direttore generale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*, e il dottor Marco CARDINALETTI, *direttore generale della Cattolica Assicurazioni*, intervengono in replica.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di Assoidroelettrica e dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che nella seduta del 5 luglio la Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti della Consulta nazionale della proprietà collettiva, della Comunanza agraria dell'Appennino gualdese e dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC), nonché del professor Pietro Nervi.

Ricorda altresì che lo scorso giovedì 13 luglio, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte, al riguardo, che sono state presentate 12 proposte emendative, in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari (vedi allegato 1).

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira le proposte emendative a sua prima firma 1.2 e 1.01 e preannuncia la presentazione di ordini del giorno di analogo contenuto. Ritira altresì le proposte emendative Bernini 1.02, 2.3 e 3.4 delle quali è cofirmatario.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 3.01 a sua prima firma e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo all'esame sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, la Presidenza sta altresì verificando la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa. Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che la Commissione ha proceduto, nella seduta del 12 luglio scorso, all'audizione di rappresentanti del CREA. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Rammenta altresì che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo venerdì 21 luglio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nell'invitare i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti, avanza la richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 luglio 2017.

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 luglio scorso, su proposta della relatrice, onorevole Antezza, la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, che procedesse celermente all'elaborazione di un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, per poi passare nuovamente alla fase emendativa. Avverte quindi che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori predisponendo un nuovo testo unificato (*vedi allegato 2*).

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, prima di soffermarsi sull'illustrazione dei contenuti del nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, del quale auspica l'adozione da parte della Commissione in sede plenaria, ritiene opportuno ricordare i contenuti del testo base che la Commissione aveva già adottato per il seguito dell'esame il 3 maggio scorso.

Fa presente quindi che tale testo conteneva, all'articolo 1, una delega al Governo di ampio respiro, avendo ad oggetto la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati, e, all'articolo 2, l'autorizzazione al Governo ad apportare al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1.

In particolare, l'articolo 1, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, individuava tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo doveva attenersi, la definizione delle ca-

ratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale. Al proposito, si richiedeva che venissero fornite distintamente una definizione di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro» (articolo 1, comma 2, lettera *a*).

La successiva lettera *b*) prevedeva che i prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschetto non potessero essere denominati integrali.

I principi e criteri direttivi contenuti alle lettere *c*) e *d*) prevedevano poi che il Governo dovesse, rispettivamente, adeguare la denominazione di pane integrale contenuta all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), alle definizioni degli sfarinati integrali che sarebbero state introdotte a norma della lettera *a*), e definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorre il termine «integrale» assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il successivo principio e criterio direttivo (lettera *e*) delegava poi il Governo ad individuare apposite sanzioni amministrative da applicare nei confronti del trasgressore delle prescrizioni in tema di etichettatura.

Infine, la lettera *f*) delegava il Governo a prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera potesse essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali.

Osserva che, essendo poi emersa una larga condivisione sul testo, tale da determinare la possibilità che il testo sia esaminato in sede legislativa, ha ritenuto di presentare un emendamento interamente

sostitutivo del testo al fine di espungere da esso la delega al Governo, che non avrebbe consentito l'esame del provvedimento in tale sede.

Segnala che il nuovo testo base, elaborato tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Governo e – segnatamente – dal MISE, ricalca la medesima impostazione dell'emendamento che aveva presentato, prevedendo, all'articolo 1, che il Governo provveda a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia. Tra di esse, segnala che la lettera *a*) ricalca sostanzialmente quella contenuta nel testo base e nell'emendamento da lei presentato, con una sola differenza. Essa richiede infatti che vengano definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale (e non «la definizione» come nel vecchio testo) di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro».

Sottolinea che la lettera *b*) è quella maggiormente modificata. Nel precedente testo si prevedeva, infatti, che il Governo dovesse stabilire i termini e le modalità secondo le quali la definizione di prodotto integrale dovesse essere riservata esclusivamente ai prodotti composti dagli sfarinati di cui alla lettera *a*), vietando conseguentemente l'utilizzo della denominazione richiamata per quei prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o cruschetto – ferma restando la possibilità di impiegare la crusca e il cruschetto in tali prodotti, quali ingredienti aggiuntivi. L'attuale formulazione, venendo incontro ai rilievi mossi dal MISE prevede invece che il Governo debba stabilire i termini e

le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

La lettera *c)* concerne poi le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale», stabilendo che debba essere assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*.

Infine, la lettera *d)* prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c)*.

Sottolinea dunque che, le lettere *c)* e *d)*, come evidente, non si discostano, pur nella loro nuova formulazione, dall'impianto originario del testo.

Fa presente inoltre che il successivo articolo 2, che reca *Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera*, rispetto al precedente testo – al fine di tener conto di rilievi mossi dal MISE e dal Ministero della salute – appare più sfumato nella sua portata precettiva. Esso stabilisce infatti che, con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si possa prevedere la valorizzazione dei prodotti integrali.

Infine, l'articolo 3 effettua il necessario coordinamento normativo al fine di assicurare che le attuali denominazioni di pane integrale contenute nella legge n. 580 del 1967 siano allineate a quelle delle corrispondenti farine integrali introdotte dal presente provvedimento.

Da ultimo, segnala che, sempre al fine di recepire un rilievo mosso dal MISE, sia nel titolo, sia nella rubrica dell'articolo 1,

non compare più la locuzione «prodotti derivati» che è stata sostituita con la seguente: prodotti alimentari composti con tali sfarinati (ossia gli sfarinati integrali di frumento).

Luca SANI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*), i cui contenuti sono stati testé illustrati dalla relatrice.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01255 *Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01259 *Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01270 *Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01274 *Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

ALLEGATO 1

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dotato di capacità di autonormazione, in ordine alla propria organizzazione, al proprio funzionamento e all'esercizio dei compiti di amministrazione e di gestione.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere le parole da: che fa capo fino a: collettiva.

1. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i cui membri con le seguenti: composta da membri in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi statuti o consuetudini, che.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

(Istituzione della Banca Dati Nazionale del Demanio Civico).

1. Al fine di non gravare gli enti esponenziali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'onere di rilasciare apposita certificazione attestante l'effettiva utilizzazione di

parti del loro demanio civico e di esonerare i singoli utilizzatori di tali parti dal produrre le predette certificazioni alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta per finalità autorizzative o per l'assegnazione di aiuti, contributi e concessioni, è istituita nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, una apposita sezione denominata Banca Dati Nazionale del Demanio Civico, di seguito denominata Banca Dati.

2. Gli enti esponenziali registrano nella Banca Dati il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori, alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.

3. Al fine di quanto disposto al comma 2, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo di Coordinamento, predisporre apposite procedure gestionali.

4. Le Amministrazioni Pubbliche ai fini del reperimento di informazioni e certificazioni riguardanti i domini collettivi accedono direttamente alla Banca Dati.

1. 01. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Contratto di rete agricolo).

5. Al fine di promuovere la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui, è istituito il contratto di rete agricolo ai sensi del comma 4-ter dell'ar-

articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

1. **02.** Massimiliano Bernini, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Lupo, L'Abbate.

(Ritirato)

ART. 2.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: decisione dell'ente collettivo aggiungere le seguenti: nel rispetto del diritto dei singoli componenti la comunità stessa.

2. **1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. **3.** Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. **2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: da estinzione di usi civici aggiungere le seguenti: e assegnate agli enti esponenziali delle collettività titolari.

3. **1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disposte a favore degli enti esponenziali delle collettività titolari.

3. **2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1994, n. 97.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 3, comma 1, agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.

3. **4.** Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli usi civici in riferimento alle terre assegnate.

3. **3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

(Semplificazioni in materia di regime fiscale degli oneri fondiari derivanti da istituti giuridici superati).

1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuati, non noti in maniera esplicita agli

interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 », sono inserite le seguenti: « non-

ché di ogni analogia tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri ».

3. 01. Mongiello, Ginefra, Marroni, Chaouki, Grassi.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati

ART. 1.

(Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati).

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) definire le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro »;

b) stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche;

c) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale » assicurando al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c)*.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera).

1. Con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.

ART. 3.

(Denominazioni del pane integrale).

1. All'articolo 17, della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero è denominato “pane di tipo integrale” ».

Il pane prodotto con farina integrale senza germe di grano tenero è denominato

« pane di tipo integrale senza germe di grano ».

Il pane prodotto con semola integrale di grano duro è denominato « pane di semola integrale ».

Il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro è denominato « pane di semola integrale senza germe di grano ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione dei professori Pietro Boria e Giuseppe Marini (*Svolgimento e conclusione*) 133

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017 — Presidenza del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione dei professori Pietro Boria e Giuseppe Marini.

(Svolgimento e conclusione).

Mino TARICCO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro BORIA, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma «La Sapienza»* e Giuseppe MARINI, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Si apre quindi un dibattito al quale partecipano la deputata Giovanna PETRENGA (PD), Mino TARICCO, *presidente*, e i professori Pietro BORIA e Giuseppe MARINI.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia i professori Boria e Marini per il loro contributo e per la documentazione, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa	134
---	-----

*Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.30.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto
Alessandro Pansa.**

Il Comitato procede all'audizione del
prefetto Alessandro PANSA, *Direttore ge-*

*nerale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS), il quale svolge una
relazione su cui intervengono, formulando
domande e richieste di chiarimenti, il
presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori
CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S),
MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL
XVII) e i deputati TOFALO (M5S) e VIL-
LECCO CALIPARI (PD).*

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), del Movimento italiano genitori (MOIGE) e dell'Associazione «Mai più violenza infinita» *(Svolgimento e conclusione)* 135

Sulla pubblicità dei lavori 135

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017, — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), del Movimento italiano genitori (MOIGE) e dell'Associazione «Mai più violenza infinita».

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che in rappresentanza dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), è presente Vincenza Palmieri, *Presidente*, che è accompagnata da Pierluigi

Bonici, *Vice Presidente*, in rappresentanza del Movimento italiano genitori (MOIGE), è presente la *Vice presidente*, Elisabetta Scala, e in rappresentanza dell'Associazione «Mai più violenza infinita», è presente Virginia Ciaravolo, *Presidente*, nonché *psicoterapeuta e criminologa*, accompagnata da Iolanda Ippolito, *Consigliera dell'Associazione nonché criminologa investigativa*.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Virginia CIARAVOLO, *presidente dell'Associazione «Mai più violenza infinita»* e Iolanda IPPOLITO, *consigliera dell'Associazione nonché criminologa investigativa*, svolgono relazioni sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Francesco PRINA (PD), la senatrice Donella MATTESINI (PD) a più riprese, la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Virginia CIARAVOLO, *presidente dell'Associazione «Mai più violenza infinita»*,

e Iolanda IPPOLITO, *consigliera dell'Associazione nonché criminologa investigativa*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Vincenza PALMIERI, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Donella MATTESINI (PD), la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Vincenza PALMIERI, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF)*, replica ai quesiti svolti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Elisabetta SCALA, *Vice presidente del Movimento italiano genitori (MOIGE)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna un documento concernente il ruolo della ipersessualizzazione moderna sulla salute mentale dei minori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da un sottufficiale della Guardia di finanza, in relazione alla tematica delle fonti informative attive durante il sequestro Moro;

il tenente colonnello Giraud di acquisire presso l'AISE e l'AISI e il RIS documentazione relativa a una persona di interesse dell'inchiesta. La dottoressa Tintisona sarà incaricata di acquisire analoga documentazione presso la Polizia di Stato;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraud di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due ex ufficiali dei Carabinieri in relazione alle dichiarazioni del maresciallo Incandela;

il colonnello Pinnelli di assumere sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti; di chiedere alla Telecom di accertare le generalità dei soggetti intestatari dei numeri telefonici contenuti nell'agenda a suo tempo sequestrata ad Alessio Casimirri e recentemente reperita; di acquisire presso il catasto l'elenco dei proprietari di un immobile; di identificare il personale che nel 1982 era addetto ai fotosegnalamenti presso il Nucleo operativo di Roma dei Carabinieri, nonché di assumere da tale personale sommarie informazioni testimoniali.

Comunica altresì che, a seguito di specifica richiesta del senatore Giovanardi, si ri-

chiederà all'AISE di fornire documentazione relativa alla vicenda di Italo Toni e Graziella De Palo, ove pertinente alle tematiche oggetto dell'inchiesta. La dottoressa Tintisona e il generale Scriccia saranno delegati a compiere le relative acquisizioni.

Informa poi che verrà richiesto al Presidente del Senato di disporre la trasmissione alla Commissione dei resoconti segreti delle sedute della cessata Commissione stragi che abbiano attinenza con l'oggetto dell'inchiesta e che non siano ancora stati acquisiti.

Comunica, infine, che:

il 13 luglio 2017 il colonnello Occhipinti ha depositato una nota, riservata, dello SCICO della Guardia di finanza relativa ad accertamenti su una società;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, su attività svolte in relazione al reperimento di documentazione di interesse dell'inchiesta;

il 14 luglio il dottor Salvini ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni rese da una persona informata dei fatti;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa a notizie ricevute da una sua fonte informativa;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato due note, riservate: una relativa alla documentazione selezionata presso l'AISE su due persone di interesse dell'inchiesta, che sarà trasmessa dall'Agenzia; l'altra relativa alla documentazione selezionata presso l'Archivio di Francesco Cossiga (depositato presso l'Archivio storico della Camera), che sarà altresì acquisita;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha inviato una nota, segreta, con la quale risponde alla richiesta della Commissione di precisare con quali modalità abbia acquisito notizie da una sua fonte informativa.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	139
Audizione del Consiglio di amministrazione di SIN (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139
AVVERTENZA	140

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Consiglio di amministrazione di SIN.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione della Presidente del Consiglio di amministrazione di SIN, Speranzina De Matteo, del consigliere Ilario Sorrentino e del consigliere Antonio Amati, che ringrazia della presenza.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Speranzina DE MATTEO, *Presidente del Consiglio di amministrazione di SIN*, e Antonio AMATI, *Consigliere*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Audizione del dottor Gianluigi Bovini, già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	141
Audizione del professor Salvatore Settis, accademico dei Lincei. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	142

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. Intervengono Gianluigi Bovini, già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna e il professor Salvatore Settis, accademico dei Lincei.

La seduta comincia alle 11.35.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Gianluigi Bovini, già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gianluigi BOVINI, *già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna*, svolge una relazione.

Formulano quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), il deputato Andrea DE MARIA (PD), la deputata Claudia MANNINO (Misto), e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Gianluigi BOVINI, *già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna*, risponde ai quesiti posti.

Formula un ulteriore quesito la deputata Claudia MANNINO (Misto).

Gianluigi BOVINI, *già direttore dell'area programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna*, risponde al quesito posto.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del professor Salvatore Settis,
accademico dei Lincei.**

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Salvatore SETTIS, *accademico dei Lincei*, svolge una relazione.

Formulano quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Roberto MORASSUT (PD) e la deputata Claudia MANNINO (Misto).

Salvatore SETTIS, *accademico dei Lincei*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

La seduta è ripresa alle 13.30.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che nelle scorse settimane sono pervenute numerose segnalazioni da associazioni rappresentative di cittadini residenti prevalentemente nell'area sud-est di Roma, e in particolare nei Municipi di Roma Capitale IV, V, VI e VII, che lamentano la presenza di nubi tossiche che quotidianamente si levrebbero da roghi nei quali sono bruciate macchine, rifiuti e materiali plastici di vario genere, con ciò mettendo in grave pericolo la salute di chi vive e lavora in quelle zone e più in generale procurando un grave danno ambientale.

In considerazione della gravità dei fatti denunciati dai cittadini e prima ancora che la Commissione si rechi in quelle aree per il sopralluogo, che dovrebbe svolgersi il prossimo martedì 1° agosto, su sollecitazione anche di alcuni colleghi propone di trasmettere sulla base degli elementi fin qui acquisiti un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma perché accerti, per quanto di eventuale competenza, se sui fatti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti, così da procedere in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 76 Realacci, C. 1286 Gozi, C. 3993 Amato, C. 4020 Gigli e C. 4145 di iniziativa popolare*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 5

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 6

ALLEGATO (*Documento finale approvato dalle Commissioni*) 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Camera dei rappresentanti del Giappone 11

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso 11

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento della Relatrice e relativi subemendamenti</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A Fiano (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
AVVERTENZA	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento del Relatore 1.100</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	29
ALLEGATO 1 (<i>Note della ragioneria generale dello Stato</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Nota del Ministero della giustizia</i>)	45
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	32
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	36
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Atto n. 428 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	52
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano. C. 4456 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale (<i>Deliberazione</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo Unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	60
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. C. 4219 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla (<i>Delibera- zione</i>)	69
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	70

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	74
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711- 1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4581</i>).	75
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	77

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente di Federbeton, Sergio Crippa, sulla situazione produttiva nel settore delle costruzioni	99
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia	99
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. (COM(2016) 861).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). (COM(2016) 864) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale</i>)	109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2017-2020	100
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	115
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-10952 Silvia Giordano: Realizzazione di un polo oncologico pluriterritoriale presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN)	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
5-01735 Binetti: Iniziative volte a prevenire le infezioni ospedaliere	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
AVVERTENZA	117

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA-CO.DI.), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Cattolica Assicurazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di Assoidroelettrica e dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo	123
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	123
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i>	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	125
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ..	131

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .	125
AVVERTENZA	127

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione dei professori Pietro Boria e Giuseppe Marini (*Svolgimento e conclusione*) 133**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
prefetto Alessandro Pansa 134**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), del
Movimento italiano genitori (MOIGE) e dell'Associazione «Mai più violenza infinita»
(*Svolgimento e conclusione*) 135

Sulla pubblicità dei lavori 135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 137

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 139

Audizione del Consiglio di amministrazione di SIN (*Svolgimento e conclusione*) 139

AVVERTENZA 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIEAudizione del dottor Gianluigi Bovini, già direttore dell'area programmazione, controlli e
statistica del comune di Bologna. (*Svolgimento e conclusione*) 141Audizione del professor Salvatore Settis, accademico dei Lincei. (*Svolgimento e conclusione*) 142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 142

PAGINA BIANCA



17SMC0008740